

## LXI.

## TORNATA DEL 23 GIUGNO 1905

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — *Messaggio del Presidente della Camera dei deputati — Il senatore Cadolini, il Presidente ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti pronunziano parole in commemorazione del centenario della nascita di Giuseppe Mazzini — Votazione a scrutinio segreto — Presentazione di disegni di legge — Si rinviano allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: « Convalidazione di decreti Reali, coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1904-905 durante i periodi di sosta parlamentare dal 4 al 22 marzo e dal 26 marzo al 3 aprile 1905 » (N. 97); « Aumento di L. 1,000,000 al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904 » (N. 103); « Convalidazioni di decreti Reali, coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1904-905, durante il periodo di vacanze parlamentari, dal 20 aprile all'8 maggio 1905 » (N. 118); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905 » (N. 122) — Approvazione del disegno di legge: « Conferimento per titoli del diploma di direttore didattico nelle scuole elementari » (N. 69-A) — I senatori Lanzara, Pisa e Scialoja riferiscono sulle petizioni (N. XXIX-Documento) e il Senato ne approva le conclusioni — Discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 104) — È aperta la discussione generale — Discorso del senatore Lucchini G. — Presentazione di disegni di legge — Ripresa la discussione, parlano i senatori Vitelleschi e Vischi — Chiusura di votazione — Ripresa della discussione e discorsi dei senatori Massabò e Tassi — Presentazione di un disegno di legge — Risultato di votazione — Si prosegue la discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti — Parla il senatore Scialoja — Incidente sull'ordine del giorno — Il senatore Blaserna propone che il disegno di legge per proroga della legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte, sia deferito ad una speciale Commissione da nominarsi dal Presidente — Questa proposta è approvata — Ripresa della discussione e discorso del senatore Parpaglia — Il Presidente comunica che ha chiamato a far parte della Commissione per l'esame del disegno di legge di proroga della legge per la conservazione dei monumenti, ecc., i senatori Balestra, Blaserna, Codronchi, Odescalchi e Tommasini — Si ritorna alla discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e parlano i senatori Maragliano, Carta-Mameli e Tommasini — Il seguito della discussione è rinviato alla tornata successiva.*

La seduta è aperta alle ore 15,5.

Sono presenti il ministro di grazia e giustizia e dei culti, della marina, del tesoro, della pubblica istruzione.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza del Senato il seguente messaggio della Camera dei deputati:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno le proposte di legge:

« Sull'ammissione all'esame di maturità per le scuole medie;

« Costituzione in comune autonomo della frazione di Capoliveri (Portolongone) »

di iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta del 21 giugno 1905, con preghiera di volerle sottoporre all'esame di codesto illustre consesso.

« MARCORA ».

Do atto al Presidente della Camera di questa comunicazione; i due progetti saranno inviati agli Uffici.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Domandano congedo il senatore Pasolini-Zanelli e il senatore Tajani, per motivi di famiglia. Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intenderanno accordati.

**Per Giuseppe Mazzini.**

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Sebbene sia tramontato il giorno in cui tutto il paese ha commemorato esultante il centenario di Giuseppe Mazzini, non si arriva certamente troppo tardi a far partire, anche da quest'aula, una parola di ricordanza, di ammirazione, di gratitudine, per quell'immortale cittadino che fu maestro di patriottismo, di moralità, di fede nell'avvenire della patria; e fu maestro della sublime scuola dell'abnegazione

e del martirio, che preparò nella gioventù de' suoi tempi tante schiere di prodi, e che sospinse il popolo italiano a sfidare ogni sorta di pericoli e di sacrifici, finchè non giunse ad assicurare la conquista della indipendenza e della libertà.

Facendo pertanto eco al grido popolare, che echeggiò ieri da un capo all'altro della penisola, propongo che il Senato si unisca a questa memorabile manifestazione delle cento città italiane, per Colui che fu apostolo d'ogni virtù patriottica e che sopra ogni altra aspirazione propugnò il supremo principio della unità nazionale. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Il Senato non può che associarsi vivamente alle nobili parole testè pronunciate dal senatore Cadolini, trattandosi di un uomo la cui figura, campeggiante ora al disopra dei partiti e delle passioni politiche, rimane e rimarrà come simbolo precursore dell'unità italiana, da Giuseppe Mazzini propugnata in tempi nei quali, anche i più ardenti patrioti, non credevano che fosse ancora possibile, e a cui rese omaggio l'amato nostro Sovrano, con l'onorare di Sua presenza la commemorazione solenne che di lui venne fatta ieri al Collegio Romano. (*Approvazioni generali*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi associo di gran cuore alle parole dell'illustre Presidente e del senatore Cadolini, calde di gratitudine e di riverenza alla memoria di Giuseppe Mazzini, della cui nascita ieri fu celebrato il centenario.

Al grande apostolato per l'unità dedicò Giuseppe Mazzini tutta la sua vita; ed è per ciò che in ogni città d'Italia, senza distinzione di partiti, si onora il suo nome.

Partecipando al voto unanime del Paese, il Senato si è reso interprete del sentimento concorde della Nazione, che serba vivo e potente il ricordo di quanti contribuirono al suo risorgimento politico.

L'affetto che circonda le memorie venerate del re glorioso, che consacrò tutto sè stesso alla causa della patria; dell'eroe leggendario che trascinò le moltitudini col fascino delle vittorie; del ministro sapiente che ebbe la visione dei nuovi destini d'Italia e seppe tutelarne le sorti con audacia illuminata, si volge

in questi giorni con altrettanta riconoscenza al pensatore ed al cospiratore instancabile, che con la sua propaganda eccitò la coscienza della Nazione, e ne destò le sopite energie e la fede nell'avvenire.

Il Governo è ben lieto quindi di unirsi al Senato nell'odierna manifestazione, che suggella degnamente quella del Paese intero per Giuseppe Mazzini. (*Approvazioni vivissime*).

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 110);

Provvedimenti di tesoro per il pagamento delle somme dovute dallo Stato alle Società esercenti le reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula (N. 100).

Prego il senatore segretario, Di Prampero, di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati:

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1905-906;

Stato di previsione per la spesa del ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1904-905.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questi progetti di legge che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

Ha facoltà di parlare il ministro della marina.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di

legge, già approvato dalla Camera dei deputati, riflettente:

Maggiori assegnazioni per la marina militare.

Prego il Senato di volere permettere che sia inviato alla Commissione permanente di finanze e dichiarato di urgenza, per poi essere discusso col bilancio.

PRESIDENTE. Do atto al Ministero della marina della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze con l'intesa che sia discusso contemporaneamente al bilancio della marina.

Il signor ministro fa domanda che questo progetto di legge sia dichiarato d'urgenza.

Non facendosi obiezioni è consentita l'urgenza.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali, coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1904-905 durante i periodi di sosta parlamentare dal 4 al 22 marzo e dal 26 marzo al 3 aprile 1905 » (N. 97).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Convalidazione di decreti Reali, coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1904-905 durante i periodi di sosta parlamentare dal 4 al 22 marzo e dal 26 marzo al 3 aprile 1905.

Prego il signor senatore segretario, Fabrizi, di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti del 5 e 30 marzo 1905, nn. 60, 61, 62 e 115, coi quali furono autorizzate le seguenti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1904-905, e cioè:

di lire 20,000 iscritte al nuovo capitolo n. 142 bis: « Sussidi ai danneggiati dall'infortunio che ha colto Bari e i paesi vicini » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;

di lire 100,000, iscritte al nuovo capitolo n. 159 ter: « Saldo di spese per la partecipa-

zione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Saint-Louis» dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

di lire 5000, iscritte al nuovo capitolo n. 292 *quinquies*: « Pagamento di numero 20 copie della riproduzione del *Codice dei Trionfi di Petrarca*, già offerto dal Governo italiano al Presidente della Repubblica francese, le quali copie furono dal Governo italiano offerte in omaggio ai ministri francesi e alle Biblioteche e ad altri Istituti scientifici di Francia » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica;

di lire 3000, in aumento al capitolo n. 110: « Spese ed indennità per il Consiglio dell'industria e del commercio, per la Commissione del regime economico-doganale e per la Commissione permanente dei valori doganali e per altri Consigli e Commissioni - Studi, traduzioni e lavori diversi, congressi, inchieste industriali e commerciali - Ufficio d'informazioni commerciali - Acquisto di pubblicazioni riguardanti il commercio e l'industria - Spese diverse per i servizi dell'industria e del commercio » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di legge di un solo articolo, sarà in seguito votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Aumento di L. 1,000,000 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905 ».**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Aumento di L. 1,000,000 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905.

Prego il senatore segretario, Fabrizi, a voler dare lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto per L. 2,500,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1904-905, è elevato a L. 3,500,000.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali, coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1904-905 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 30 aprile all'8 maggio 1905 ».**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del seguente disegno di legge:

Convalidazione di decreti Reali, coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1904-905 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 aprile all'8 maggio 1905.

Prego il senatore, segretario Fabrizi, a voler dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nell'annessa tabella dal *Fondo di riserva per le spese impreviste* iscritte al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905.

Tabella dei Decreti Reali di approvazione delle prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste eseguite nel periodo di vacanze parlamentari 20 aprile-8 maggio 1905.

Data dei decreti (a)	Capitolo del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Num.	Denominazione	
		<b>Ministero del Tesoro.</b>	
30 aprile 1905	53	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	5,000 »
	55	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	5,000 »
Idem	130 <i>quater</i>	Ricostruzione di scaffalatura nell'Archivio della Corte dei conti situato nei locali dell'ex-convento di Sant'Apollonia in Trastevere e suo riordinamento . . . . .	11,205 —
27 aprile 1905	141 <i>quinq.</i>	Rimborso alle Società di navigazione di spese di trasporto bonificate agli esportatori di vini dai porti dell'Italia meridionale per Vienna e Budapest. . . . .	6,680 »
		<b>Ministero degli Affari Esteri.</b>	
4 maggio 1905	42 <i>quater</i>	Acquisto di una barca a vapore per il servizio della Regia ambasciata italiana a Costantinopoli . . . . .	20,000 »
		<b>Ministero dell'Istruzione pubblica.</b>	
30 aprile 1905	260 <i>bis</i>	Università di Sassari — Acquisto e sistemazione di locali per l'Istituto anatomico . . . . .	20,340 »
Idem	292 <i>sevies</i>	Concorso dello Stato nella spesa per il V Congresso internazionale di psicologia in Roma . . . . .	4,000 »
		<b>Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.</b>	
7 maggio 1905	16	Spese di stampa . . . . .	10,000 »
Idem	45 <i>bis</i>	Spese per gli studi e per la ricerca dei mezzi diretti a combattere la diffusione della « Diaspis pentagona » (Legge 24 marzo 1904, n. 130) e della « Mosca olearia » . . . . .	8,000 »
4 maggio 1905	133 <i>bis</i>	Saldo dovuto in seguito a transazione colla ditta Badellino per la sistemazione edilizia del palazzo sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio . . . . .	22,660 »
30 aprile 1905	142	Stazioni scientifiche di controllo per gli spari contro la grandine . . . . .	5,000 »
4 maggio 1905	159 <i>quater</i>	Concorso dello Stato nelle spese per le esposizioni agricolo-industriali di Cuneo . . . . .	6,000 »
			123,885 »

(a) Per i singoli Reali Decreti veggasi Stampato n. 165 della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905 » (N. 122).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 122).

Prego il senatore segretario, Fabrizi, di dar lettura del progetto di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 532,000 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

**Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905.**

**Maggiori assegnazioni.**

Cap. 23. Interessi di somme versate in conto corrente del tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . .	L. 520,000
» 65. Personale di ruolo delle Avvocature erariali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	» 500
» 75. Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico, nella Regia Zecca e nella Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	» 1,500
» 101. Spese di stampa . . . . .	» 10,000
	<u>L. 532,000</u>

**Diminuzioni di stanziamento.**

Cap. 24. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Spesa obbligatoria) . . . . .	L. 400,000
» 47. Personale di ruolo del Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). . . . .	» 2,000
» 50. Spese d'ufficio del Ministero . . . . .	» 5,000
» 64. Personale di ruolo delle Avvocature erariali (Spese fisse) »	10,000
» 70. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse) . . . . .	» 5,000
» 78. Personale delle delegazioni del tesoro presso la Regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (Spese fisse) . . . . .	» 10,000
» 91. Spese di Commissione, di cambio ed altre occorrenti per pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . .	» 100,000
	<u>L. 532,000</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Conferimento per titoli del diploma di direttore didattico nelle scuole elementari » (N. 69).**

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno il progetto di legge: « Conferimento per titoli del diploma di direttore didattico nelle scuole elementari ».

Prego l'onorevole ministro della pubblica istruzione di dichiarare se accetta che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale, oppure se insiste su quello da lui presentato.

BIANCHI, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto che la discussione si apra sul disegno di legge dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Sta bene, allora si darà lettura del testo modificato dall'Ufficio centrale.

FABRIZI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 69 A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

È data facoltà al Governo di conferire entro due anni dalla promulgazione della presente legge, sentito il parere del Consiglio provinciale scolastico, e occorrendo anche quello della Commissione di cui nel seguente articolo 2, il titolo di abilitazione all'ufficio di direttore didattico a coloro che erano direttori, con o senza insegnamento, in scuole pubbliche elementari alla data della pubblicazione della legge 19 febbraio 1903, n. 45, si trovino tuttora in ufficio ed abbiano prestata opera lodevole, e qualora non posseggano il titolo legale di abilitazione all'insegnamento elementare di grado superiore, presentino titoli di abilitazione a insegnamenti letterari o scientifici nelle scuole medie, o in

quelle normali o complementari, o attestati di coltura non inferiori alla licenza dal liceo o dall'istituto tecnico.

Entro il termine stesso potrà conferirsi per titoli il diploma di direttore nei casi e colle condizioni indicate dall'art. 2 delle disposizioni transitorie della legge 8 luglio 1904, n. 407.

(Approvato).

#### Art. 2.

Sempre entro lo stesso termine, e sentito il parere del Consiglio provinciale scolastico, potrà conferirsi il diploma di direttore didattico anche ai maestri elementari che, avendo già compiuto dieci anni di lodevole insegnamento in scuole pubbliche elementari alla data della pubblicazione della legge 19 febbraio 1903, n. 45, presentino titoli o attestati atti a provare che posseggono o una speciale cultura pedagogica, letteraria, o scientifica, o che hanno notevoli titoli di benemeranza per l'insegnamento dato o per l'istruzione elementare in generale; ma in questi casi vi dovrà essere anche il parere favorevole di una Commissione speciale che sarà nominata dal ministro per l'esame delle singole domande.

(Approvato).

#### Art. 3.

Per i direttori e insegnanti di scuole italiane all'estero terrà luogo del parere del Consiglio provinciale scolastico di cui negli articoli precedenti quello dell'Ispettorato generale delle scuole stesse.

(Approvato).

#### Art. 4.

Agli effetti della presente legge, e in applicazione dell'art. 19 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, sono considerati direttori didattici i direttori generali, gli ispettori scolastici municipali, i direttori locali e dirigenti e in generale tutti gli stipendiati comunali preposti alla *vigilanza didattica* di scuole elementari o di gruppi di scuole di un comune o di comuni consorziati.

(Approvato).

## Art. 5.

I rettori dei convitti nazionali, e i direttori delle scuole normali governative sono considerati a tutti gli effetti di legge come direttori didattici delle scuole elementari del convitto e di quelle di tirocinio annesse alla scuola normale.  
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

## Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se il Senato consente, potremo ora passare alla relazione di petizioni.

Non essendovi opposizioni, così si intende stabilito, e do quindi facoltà di parlare al relatore della Commissione per le petizioni, onorevole Lanzara.

LANZARA, *relatore*. Sono quattro le petizioni sulle quali debbo riferire. La prima del 22 marzo 1895 del Capitolo « Cattedrale di Valva in Pentina »; la seconda del Capitolo « Cattedrale di Castellaneta »; la terza « dell'Ufficio capitolare di Udine »; la quarta del « vescovo di Taranto ». Su queste quattro petizioni la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Questa proposta non si riferisce al merito delle petizioni medesime, il quale non è stato nè esaminato, nè discusso, nè poteva esserlo. Il paragrafo primo dell'art. 86 e l'art. 88 del regolamento del Senato, prescrivono che le firme delle petizioni debbono essere autenticate, ed in mancanza, la Commissione non può, per il paragrafo primo dell'art. 86 e per l'art. 88 dello stesso regolamento, farne relazione, ma deve limitarsi ad indicare il motivo per cui le petizioni non possono essere riferite. Le firme delle quattro petizioni non sono autenticate, e perciò queste non possono essere prese in considerazione. Se le petizioni saranno ripresentate in conformità del regolamento, la Commissione si farà un debito di esaminarle nel merito e di riferirne al Senato. Intanto la Commissione, per gli articoli citati, propone l'ordine del giorno puro e semplice sulle dette quattro petizioni, proposta che, giova ripetere, è una pregiudiziale per la mancanza di autenticità delle firme dei petenti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione sulle quattro petizioni accennate.

Chi intende di approvarle è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

LANZARA, *relatore*. La stessa proposta la Commissione deve fare per la petizione di Giambattista Cleva di Fontanafredda, colla quale questi domanda la revisione di una sentenza di condanna emessa contro di lui dal Tribunale di Trieste nel 1898. Anche questa petizione è mancante dell'autenticità della firma e per conseguenza anche su di essa deve proporsi l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, metteremo ai voti questa conclusione della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

LANZARA, *relatore*:

« Le Associazioni napoletane riunite con petizione 4 aprile 1905 fanno voti, perchè siano con fermezza disciplinati i pubblici servizi, pur garantendo a coloro che li esercitano la tutela dei loro diritti ».

Anche per questa petizione la Commissione fa la stessa proposta che ha fatto per la precedente, giacchè la firma manca di autenticità. Propone quindi l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi intende di approvare questa conclusione è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Ha facoltà di parlare il senatore Pisa per riferire su altre petizioni.

PISA, *relatore*. In sostituzione del senatore Arrivabene, assente per motivi di famiglia, io debbo riferire sulla petizione N. 33 dell'elenco:

« Gran numero di giudici conciliatori, con identiche separate istanze, fanno voti, perchè in occasione della discussione del disegno di legge, riguardante l'esercizio delle strade ferrate, sia ai giudici conciliatori concessa la riduzione di prezzo nei viaggi, come agli impiegati dello Stato ».

Trattandosi di petizione che si riferisce ad un disegno di legge pendente davanti all'altro ramo del Parlamento, e che a suo tempo verrà

anche in Senato, la Commissione propone di depositare all'archivio questa petizione; quando quel disegno di legge sarà davanti al Senato la Commissione che allora lo esaminerà vedrà se questa petizione meriti di essere presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa conclusione della Commissione. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

PISA, *relatore*. Petizione 8 giugno 1905, N. 76.

Riferisco anch'io su questa petizione a nome del senatore Di Marzo assente:

« Il Consiglio comunale di Grumello sul Monte (Bergamo) ha deliberato di far voti, perchè sia con legge provveduto al riposo festivo ».

Trattandosi anche qui di un argomento che è oggetto di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, ora pendente innanzi alla Camera dei deputati, propongo, per le stesse ragioni testè accennate, che si passi questa petizione agli archivi.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo ai voti questa conclusione della Commissione.

Chi intende di approvarla è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PISA, *relatore*. Petizione n. 72:

« Il prosindaco di Radicena (Reggio Calabria), a nome di quel Consiglio comunale, fa voti perchè vengano prestamente discussi ed approvati i disegni di legge sulla riforma agraria e sulla riforma ipotecaria ».

Pende davanti l'altro ramo del Parlamento un disegno di legge che riguarda la riforma ipotecaria, e per questo motivo la Commissione propone che si passi all'archivio anche questa petizione, in attesa che la materia venga in discussione davanti al Senato.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, pongo ai voti questa conclusione della Commissione.

Chi intende di approvarla è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PISA, *relatore*. Petizione n. 77:

« Il Consiglio provinciale di Foggia fa appello

al Senato, perchè col disegno di legge sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie, siano tutelati gli interessi di quella provincia e della città di Foggia ».

Per motivi analoghi a quelli testè indicati per l'altra petizione, che riguarda il progetto di legge per l'esercizio ferroviario di Stato, la Commissione propone di mandare agli archivi anche questa petizione, in attesa che il disegno di legge venga davanti al Senato.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, pongo ai voti la conclusione della Commissione.

Chi intende di approvarla è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PISA, *relatore*. Petizione n. 82:

« Il Consiglio comunale di Melfi (Potenza) fa voti, perchè sia ripresentato il disegno di legge riguardante l'esonero dal contributo per l'esercizio della ferrovia Foggia-Candela ».

Trattandosi di argomento che riguarda la questione dell'esercizio ferroviario di Stato, la Commissione propone di mandare anche questa petizione agli archivi, in attesa che l'argomento venga in discussione davanti al Senato.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi intende di approvarle è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Segue ora la petizione n. 1, sulla quale è incaricato di riferire il senatore Scialoja.

Ha facoltà di parlare l'onor. Scialoja, *relatore*.

SCIALOJA, *relatore*. Si tratta sostanzialmente di due petizioni. Il Senato è già informato della prima, perchè nella seduta dell'8 giugno 1904 deliberò di sospendere ogni decisione in proposito, in attesa che la relazione della Commissione delle petizioni fosse stampata e distribuita. È per ciò che la relazione su questa petizione è stata separatamente distribuita ai signori senatori. Dopo la prima petizione, ne è venuta anche una seconda, la quale assomiglia nella sostanza alla prima, ma si riferisce ad un altro caso.

Un certo signor De Dominicis, doveva 25,000 lire al defunto conte Filippini, ma, chiamato in giudizio dalla vedova, giurò di aver pagato, sicchè fu assoluto. Si procedette contro di lui

in via penale per spergiuro, ma il giudice penale lo ha assoluto. La signora Filippini oggi si lamenta di questa denegata giustizia, e chiede che si proceda contro i magistrati, e specialmente contro i magistrati senatori, che le hanno fatto questo torto coi loro giudizi, e domanda in ogni modo di essere indennizzata dallo Stato con una pensione mensile e col condono delle spese giudiziarie.

Trattandosi di questioni decise dall'autorità giudiziaria competente, nè, d'altro lato, potendosi ammettere che lo Stato indennizzi coloro che dicono di avere ingiustamente perduto le liti civili, si propone che il Senato passi all'ordine del giorno sulle due petizioni.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti queste conclusioni della Commissione delle petizioni.

Coloro che intendono approvarle, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

**Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 101).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti sull'esercizio finanziario 1905-1906 ».

Prego il senatore segretario, Di Prampero, di dar lettura di questo disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 101).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onor. Lucchini Giovanni.

LUCCHINI G. Onorevoli colleghi, la Commissione di finanze propone un ordine del giorno il quale suona così:

« Il Senato invita il ministro di grazia e giustizia a presentare uno speciale progetto di legge che, con parziale modificazione del Codice di procedura penale, regoli con norme più sicure e severe la materia delle ammissioni dei testimoni, delle perizie e quella dei pubblici dibattimenti, limitando anche il numero dei di-

fensori a quanto corrisponda a vera necessità di difesa ».

Permetta il Senato che rivolga una parola di sincera lode alla Commissione di finanza, la quale, proponendo quest'ordine del giorno, si è fatta autorevole interprete di ciò che il paese tutto reclama.

Il paese è stanco di questi interminabili processi, ove alla ragione di giustizia si sostituisce la teatralità, e qualche volta anche qualche cosa di peggio. (*Approvazioni*).

L'ordine del giorno si preoccupa appunto di tre ordini di fatti: le perizie, l'ammissione di inutili testimoni e la esuberanza di difensori.

Quanto alle perizie contraddicentisi, e che certo costituiscono il guaio più deplorabile, il rimedio sarà, temo, difficilissimo. Pur troppo questo triste fenomeno trova le sue radici sopra un principio scientifico, e qualche volta la scienza è in opposizione colla vita pratica della nazione, transitoriamente, s'intende. Ora è certo che sopprimere gli scandali derivanti dal malo uso delle perizie criminali sarà più difficile, che sopprimere i mali derivanti dal soverchio numero di difensori e di testimoni, deplorato dalla Commissione di finanza.

Io sono d'avviso, e mi sbrigo subito di questa prima parte dell'ordine del giorno, che se si vuole impedire che, in quasi tutti i processi, e da quasi tutti i difensori, si ricorra alla prova peritale, per sapere se l'imputato ha o non ha il cervello a posto, un solo modo ci sia, imitare cioè quello che hanno fatto gli altri paesi più di noi progrediti, sostituendo alle perizie d'accusa e perizie di difesa, come oggi abbiamo, il sistema dei periti legali; vale a dire, cioè, di persone le quali, per scienza e moralità, diano garanzia di essere giudici imparziali del fatto medico, senza preoccuparsi delle persone che sono in causa.

Onorevoli colleghi, il perito è un giudice, per quanto si dica che il magistrato giudica anche i periti; questo, astrattamente parlando, sarà vero, ma in fatto, quando s'invoca il perito, è a costui che si affidano le sorti dell'imputato.

Bella cosa la scienza! Ma la scienza non deve essere che una; e vi sarebbe da ridere, se non fosse il caso di piangere, quando vediamo che al perito d'accusa si trova sempre modo di contrapporre un perito di difesa, il quale so-

stiene scientificamente tutto l'opposto di quello che ha sostenuto l'altro. Non basta. Noi siamo giunti a tale che ormai in Italia, in materia di perizie penali, c'è tutto un ordinamento bello e fatto.

Qui mi affretto ad aprire una parentesi, perchè non vorrei che mi si incolpasse di scagliare censure troppo gravi a tutta la classe dei medici e degli avvocati.

No, so benissimo (sono anche io un avvocato) (*si ride*) che nell'ordine degli avvocati, come dei medici, ci sono in massima parte persone egregie, che operano con senno e con cuore, e che certo non si presterebbero a mistificare la giustizia, ma ciò non toglie che vi siano anche degli avvocati e dei periti di una diversa specie. Oggidi, quando un avvocato ha una causa penale importante da difendere, e si trova di fronte una perizia di accusa, non ha più nemmeno la noia di mandare al futuro perito di difesa gli atti processuali, e la perizia d'accusa. Niente di tutto questo, gli scrive una letterina cortese dicendogli: io ho bisogno che voi mi sosteniate questa tesi; allora il perito di difesa risponde: (molte volte senza leggere la tesi) mandatemi uno, due o tre migliaia di lire a seconda dei casi (*si ride*) ed io vi assisterò.

Le cose stanno proprio così, e per questo credo che non ci sia altro da fare che ricorrere al sistema della unica perizia legale.

Veniamo ora all'altra censura, giustamente mossa dalla Commissione di finanza.

Signori, quello che accade oggi in Italia non accade in nessun paese del mondo barbaro o civile, e peggio ancora, non è mai accaduto neanche in Italia fino a pochi anni or sono; lo che prova che i mutati costumi, le nuove aspirazioni sociali, il senso morale indebolito, hanno reso inadeguate le discipline regolatrici dei procedimenti penali.

Infatti basterebbe istituire qualche confronto, non solo coi paesi nei quali vigono altre norme procedurali, perchè si potrebbe obiettare che diverso è il fenomeno perchè diverse sono le cause, ma anche con paesi i quali, su per giù, hanno la procedura penale quasi eguale alla nostra. Che, del resto, le differenze fra la procedura nostra e l'austriaca o la germanica non basterebbero mai a spiegare gli enormi inconvenienti che accadono in Italia. Istituiamo

dunque il confronto, anzitutto, con la Francia la quale, come è risaputo, ha una procedura penale quasi identica alla nostra.

Vediamo.

Processo Palizzolo. Gli imputati sono due, il processo dura 325 giorni, cioè 11 mesi. In questi 11 mesi, mi affretto subito a rilevarlo, ci sono comprese anche le ferie; ma le udienze furono 186, di 6 ore ciascuna: e le arringhe occuparono 57 udienze, ossia furono 342 ore di eloquenza, le quali hanno ottenuto quel risultato che è noto a tutti voi.

Il Palizzolo in quella prima causa fu condannato, e allora si ricorse in Cassazione. La Corte di Cassazione, come voi m'insegnate, non tratta che questioni di puro diritto, questioni dunque le quali non hanno bisogno di fiumi di retorica, perchè si tratta di vedere se fu o no violato un articolo di legge.

Orbene, il ricorso Palizzolo portava 45 motivi di Cassazione: e per svolgerli c'erano 11 avvocati. Erano anzi 13 ma due di essi rinunciarono alla parola. Tutti avvocati di alto valore: Altobelli, Puglia, Palomba, Trapanese, Stoppato, Salerno, Venturini, Escobedo, Sacchi, Faranda, Rosano. Questi undici presero tutti la parola avanti la Corte di Cassazione, e riuscirono a dimostrare che fu violato un articolo del Codice di procedura penale, perchè poi tutto si ridusse a questo.

Vediamo invece che cosa succede in Francia.

Processo Humbert, il più indivilato dei processi: quattro imputati; materiale d'accusa, truffe, fondazione di banche, eredità immaginarie in America, imbrogli politici di ogni genere, connessi, artificiosamente o no, colla causa: tutto insomma un materiale d'accusa che per essere svolto, chiarito e provato esigeva lunghe pratiche e quindi moltissimo tempo. Orbene, tre avvocati, di polso è vero, Labori, Clunet, Hesse, bastano a difendere i quattro imputati; in dieci sedute il processo è esaurito, e i difensori occupano in tutto tre sedute di due ore ciascuna.

A Roma invece si svolge un processo che non è di eccezionale gravità. Il processo Lanciani-Zanardini per tentato omicidio di Antonietta Smerdu. Gli imputati sono due, gli avvocati sono cinque, una coppia per ognuno ed uno di soprammercato, dieci udienze e tre in-

tiere udienze per le difese, proprio come il processo Humbert.

Il famoso processo delle bombe di Trieste si è svolto pochi giorni or sono alle assise di Vienna; processo politico con 4 o 5 imputati, per natura sua molto delicato e suscettivo di incidenti e sfoghi rettorici. Quanti sono gli avvocati? Sono uno per imputato ed in quattro udienze il processo è esaurito.

Nel momento in cui ho l'onore di parlare, si svolge invece a Torino un processo con cinque imputati, gli avvocati si contano a dozzine, dacchè rinunzio ad enumerarli, i testimoni si contano a *sotnje* come i cosacchi, e mentre il cadavere dell'infelice conte Bonmartini fu trovato il 2 settembre del 1902, siamo oggi al 23 giugno del 1905, e la coscienza pubblica attende ancora una sentenza riparatrice, e la attenderà per parecchie settimane ancora.

Io domando all'egregio ministro guardasigli: crede egli in verità che tutto ciò possa durare?...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti. (Fa segni di diniego).*

LUCCHINI. Meno male, mi compiaccio dei segni di diniego che il ministro mi fa dal suo banco.

Nè s'illuda egli che questo enorme numero di avvocati e testimoni, nei processi penali, possa ritenersi come sintomo che in Italia si abbia un culto superiore agli altri paesi per la giustizia, od un culto più sacro per la verità! Io mi aspettava e sperava anche qui un segno di diniego dall'onorevole ministro...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Piuttosto che dei segni, preferisco prendere la parola a suo tempo.

LUCCHINI. Se così fosse mi permetto di dire che s'inganna. L'interesse della giustizia, e l'amore della verità non c'entrano per niente in queste cose.

Diciamo le verità come sono. Ripeto, eccezioni ne abbiamo tante; ma la regola, la norma generale resta. Il più delle volte, questo numero di difensori non è altro che una applicazione speciale di quel nuovo istituto moderno che si chiama la *réclame*.

Giovani avvocati, ed anche non giovani, che desiderano far carriera, sapete, onor. colleghi, come fanno?

Voci. Sono i danari, sono i soldi.

LUCCHINI. Non è vero neanche questo.

C'è un processo celebre che desterà rumore, che appassionerà il paese. La procedura si inizia; si trae in arresto il presunto autore di questo reato. State tranquilli, onorevoli colleghi, che il giorno dopo costui riceverà molte letterine di avvocati i quali si metteranno a sua disposizione. E non solo si metteranno a sua disposizione, ma qualcuno fra questi dichiarerà d'esser pronto a prestarsi gratuitamente; qualche altro aggiungerà: non solo vi assisterò gratuitamente, ma alle spese in parte penserò io. Finalmente ci sarà taluno che scriverà: Io assumo tutto e vi regalo anche un migliaio di lire. (*Approvazioni, commenti*).

Questo è quello che è accaduto nel processo Musolino.

Voci. È vero, è vero.

Dunque è lecito almeno dubitare che la giustizia in Italia, meglio, i processi penali in Italia servano un po' come le quarte pagine dei giornali, che servono alle pillole Pink, od all'*esano-fele*: della *réclame* e nulla più!

Nè basta; c'è qualche cosa di peggio, secondo me.

Quando io mi affaccio ad una sala di Corte di assise, dove si discute un processo più o meno importante, guardo i giurati e guardo, dopo, i banchi della difesa.

Orbene, onorevoli colleghi, potete star tranquilli che, se sul banco dei giurati trovate i diversi ordini sociali, e conseguentemente i rappresentanti di convinzioni politiche diverse fra loro, troverete subito la ripercussione di questo fatto, guardando il banco vicino cioè il banco della difesa.

Se nella Giuria c'è un socialista, potete star sicuri che nel banco della difesa ci sarà un socialista: se nella Giuria c'è un clericale, potete star sicuri di trovare un clericale fra i difensori. Se troverete nella Giuria il liberale, il monarchico, e perfino il repubblicano, fra gli avvocati troverete del pari un socialista, un cattolico, un liberale, un repubblicano.

Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'imputato cerca di dimostrare la sua innocenza col veicolo dei partiti politici, e colla speranza, del resto bene fondata, che l'avvocato il quale, per ragione politica, gode le simpatie di uno o più giurati, riesca a capovolgere il filtro procedurale che dovrebbe depurare i fatti, e, capovolto il

filtra, non può venir fuori che dell' acqua sporca.  
(Approvazioni)

Ecco qual è l' ultimo risultato. Ora nell' interesse della giustizia, si può ammettere tutto questo?

Ebbi già occasione una volta di parlarne privatamente con un ministro guardasigilli, e fu due anni or sono, quando presentai un' interpellanza a proposito del processo Musolino. Il ministro guardasigilli d' allora mi rispose: Che ci posso far io? Gli soggiunsi: Una cosa molto semplice, limitare il numero dei difensori. Egli di rimando: Questo non si può fare, perchè la legge dice: ad ogni imputato è lecito scegliersi il difensore. Sia pure, ripres'io: il Codice prescrive bensì che ogni imputato abbia un difensore, ma non ha mai detto che un giudicabile possa averne quanti vuole. Se, osservai io al ministro d' allora, si dovesse imprigionare uno dei tanti miliardarî americani che girano il nostro bel paese, e costui volesse pigliarsi il gusto di spendere tre o quattrocentomila lire per il suo Collegio di difesa, nominandosi un mezzo migliaio di difensori, o che voi sareste disposto a tollerarlo?

Ma è serio tutto questo? Senza dire che questo spettacolo dei difensori a dozzine è qualche cosa, e già lo accenna anche la relazione della Commissione di finanze, che offende la morale sociale; è qualche cosa che mette in disgusto anche gli animi più tolleranti.

Chi frequenta le aule dei tribunali e delle Corti d' assise e vede che oggi, per esempio, perchè si discute una causa, pur gravissima di omicidio o di grassazione, in confronto di un contadino nullatenente, le cose procedono molto celeri, e in un' udienza, o al più in un paio di udienze, si risolve tutto e gli appioppo 20 o 25 anni di reclusione; mentre domani, perchè l' imputato può pagare 10 o 15 avvocati, e può introdurre 200 testimoni, il processo si protrae per mesi e mesi, e quando la sentenza è pronunciata, la s' impugna davanti alla Corte di cassazione, e si ottiene il rinnovamento del processo, magari due o tre volte; oh! allora l' opinione pubblica non può a meno di domandarsi: ma insomma la giustizia in Italia per chi è fatta?

Per poi concludere che la giustizia italiana è spesso la tela di ragno, nella quale s' impiglia la mosca debole, ma un uccellino qualun-

que, anzi un pipistrello, basta per stracciarla! Questo è il ragionamento che fa il pubblico italiano.

Per queste gravissime ragioni, appoggio di tutto cuore l' ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze, e prego vivamente il Senato di volerlo votare, augurandomi — quantunque non lo creda — che il ministro l' accetti.

Temo purtroppo che il ministro risponderà, come si è risposto troppo di frequente ormai, che cioè il Senato ha già in vista la riforma del Codice di procedura; che toccare il Codice parzialmente è sempre male; che bisogna che tutto sia coordinato; che proporre un progetto di legge per esaudire i desiderii della Commissione di finanze, sarebbe pregiudicare il lavoro organico a cui attende la Commissione nominata dal ministro a questo scopo, ecc. ecc.

Mi permetta l' onorevole ministro di essere un po' scettico; io a queste grandi riforme credo assai poco. Ne ho vista, nella mia ormai lunghissima vita parlamentare, approdare una di queste grandi riforme, ma anche quella è approdata dopo anni ed anni di lavoro parlamentare, e dopo approdata, purtroppo, si è manifestato il bisogno di modificarla.

Per il mio paese desidererei che le riforme si facessero limitatamente, moderatamente, ma a tempo opportuno, senza mandarle poi sempre alle calende greche. Quindi mi permetta l' egregio ministro, tanto benemerito dell' amministrazione giudiziaria, e tanto amico mio, di pregarlo a voler accettare l' ordine del giorno del Senato, e a voler prendere impegno di presentare, al riaprirsi dei lavori parlamentari, un progetto di legge che soddisfi i desiderii della Commissione di finanze e del Senato intero.

E finirò così: fu detto che una volta l' Areopago vietò l' eloquenza, ma non impedì che un cittadino libero, e più o meno sapiente, difendesse i rei.

Io mi accontenterei che il ministro, senza vietare l' eloquenza (tanto più che è una merce non troppo comune), adottasse l' altra misura dell' Areopago. Abbia pure l' imputato, se vuole e può pagarli, venti consultori legali che lo sorreggano colla loro scienza giuridica e risolvano i quesiti inerenti alla sua difesa; ma, davanti al magistrato, nella pubblica udienza, uno

solo deve essere il difensore, come uno solo è l'accusatore, e non ho altro a dire. (*Approvazioni vivissime*).

#### Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. A nome dei miei colleghi delle finanze e del tesoro, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge portante per titolo:

Modificazione al regime degli alchools.

Questo progetto di legge è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici per il relativo esame.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati nell'altro ramo del Parlamento:

Noli per l'esportazione dalla Sardegna del vino, olio, formaggio e bestiame;

Istituzione di una linea di navigazione fra Genova e l'America Centrale;

Riordinamento dei servizi esercitati dalla Società di navigazione « Puglia »;

Modificazione di alcuni servizi esercitati dalla Società di Navigazione generale italiana.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di questi disegni di legge, i quali saranno stampati e trasmessi agli Uffici per il loro esame.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI. Come membro della Commissione permanente di finanze, io comincio col ringraziare l'amico Lucchini dell'appoggio che ha dato al nostro ordine del giorno; ed il succoso discorso che egli ha fatto potrebbe, anche in parte, dispensarmi dal parlare. Ma mi per-

metterò di aggiungere alcune osservazioni di carattere più generale, e non parlerò come membro della Commissione permanente di finanze, ma parlerò come semplice senatore e come cittadino italiano, essendochè, se la parte finanziaria di questo progetto di legge è di competenza della Commissione di finanze; quel che riguarda l'applicazione e gli effetti dell'esercizio di questo Ministero, in una parola, quel che noi otteniamo con la ingente cifra che vi s'impiega, questo interessa ognuno di noi.

Quel che si dovrebbe conseguire è dunque la giustizia. Ora, giorni fa, passando avanti al palazzo di Giustizia, ebbi un senso curioso. Questo palazzo, che non viene mai a fine, mi è apparso come un fatto sintomatico; come se non si sentisse la necessità di compierlo, avendo la giustizia esulato dall'Italia. Perchè in fatto l'esercizio della giustizia, e per oggi mi limiterò a parlare della giustizia penale, l'esercizio della giustizia, ripeto, è stato sostituito dallo spettacolo, dal dramma o dalla tragedia: dove gli eroi sono i delinquenti, il pubblico si appassiona, zittisce o applaude, secondo le vicende del processo, ma il delitto che ha provocato il processo e le sue vittime sono passate in seconda linea, e nessuno se ne commuove più. La conseguenza di questo profondo cambiamento, per cui l'esercizio di uno dei più gravi e sacri interessi di un paese, diventa uno spettacolo, ha un doppio gravissimo risultato. Il primo è di togliere alla giustizia il suo principale effetto, che è l'esemplarità. Il secondo è di commettere una sovrana ingiustizia, tenendo i disgraziati imputati per 3 o 4 anni in prigione. O sono colpevoli, e perchè non li condannate; o non sono colpevoli, e perchè li tenete in prigione per anni? La durata dei processi non deve esser lasciata all'arbitrio e al gusto dei giudici, è l'interesse massimo della giustizia, sia per la sua esemplarità, sia ancora perchè altrimenti si ha lo spettacolo assurdo e crudele, al quale noi ci siamo abituati, di vedere, cioè, questi infelici torturati per sedute e sedute, senza ancora sapere se lo meritino o no.

Tutto ciò accade principalmente per l'ambiente malsano che si è formato da parecchi anni intorno all'esercizio della giustizia penale, perchè benissimo diceva il senatore Lucchini, è una questione di pochi anni. Anticamente la giustizia in Italia si esercitava più o meno come

si esercita dappertutto. Questo esercizio scandaloso data da pochissimo tempo, e cioè da che si è corrotto l'ambiente, corruzione che si è prodotta per l'applicazione della nostra procedura, procedura lunga, indeterminata, sterminata, tutta disposta a favore dei delinquenti. La malsania dell'ambiente fu prodotta precisamente dal numero indeterminato di testimoni, dall'intervento dei periti in gran numero, e dal numero infinito degli avvocati. I fenomeni ai quali ha fatto allusione l'onor. Lucchini sono prodotti dal numero, dall'illimitata concorrenza. Evidentemente, se non ci fosse la facoltà di accedere a tanti avvocati o periti, la *réclame* non esisterebbe. Essa si è prodotta perchè si è permessa questa concorrenza liberamente.

Ho detto che tutto è disposto in favore dei delinquenti!

I testimoni! domando io perchè si interroga tanta gente per domandarle delle cose che non sa. Si fa viaggiare da Roma a Torino un uomo per poi domandargli qual è la sua opinione su un delinquente. Io mi ci sono trovato una volta in una causa civile; non ho capito perchè ero stato chiamato, e ho dovuto dare una risposta evasiva, perchè ne sapeva poco o nulla. Ma nelle cause penali, la chiamata di tutti questi testimoni costa parecchi milioni. In questo esercizio, per questa sorte di spese, sono assegnati circa sei milioni. Ma poi, che cosa in fatti avviene? Qualunque delinquente ha 20 o 30 amici i quali, senza mentire, possono andare a dichiarare che egli è un onest'uomo. Qualunque delinquente può benissimo aver vissuto normalmente per un certo periodo della sua vita. Orbene egli chiamerà i testimoni non di quando ha commesso il delitto, ma di quando viveva in modo normale. Dunque a che cosa serve tutta questa gente, quando non ha nulla da deporre, relativamente al delitto? Serve a ciò, che un uomo, il quale ha commesso il più orribile misfatto, porta in udienza 20 o 30 testimoni i quali affermano (e non dico che lo facciano in mala fede) che l'imputato è una bravissima persona.

Gli psichiatri! ecco un altro grosso malanno. Questa che ancora non osa chiamarsi scienza, per ora non rappresenta che delle ipotesi personali, tanto personali che l'onor. Lucchini accennava che sullo stesso caso essa dà un giudizio tutto diverso. E poi, oltre al fatto che i giudizi degli psichiatri non rappresentano ancora che

delle opinioni personali, l'uso che se ne fa è proprio contrario al buon senso. Tutti sanno che gli uomini che commettono dei grossi delitti hanno certe disposizioni per farlo; perchè, grazie a Dio, credo che per nessuno di noi possa arrivare il giorno in cui potremo assassinare qualcuno. Gli uomini che commettono certi delitti, meno casi eccezionalissimi, sono uomini che hanno certe disposizioni al delitto, e questo si è sempre saputo, e non vi è bisogno dei psichiatri per dirlo.

Il Codice penale sta appunto per combattere queste tendenze di uomini, che non sono capaci di arrendersi alla ragione, alla educazione, ed hanno quindi bisogno di essere continuamente minacciati dalla legge. Quando si verifica che un individuo ha tendenza all'assassinio, la società deve difendersene; se invece questa sua tendenza la fate servire come scusante, finirete per incoraggiare la delinquenza, poichè tutti potranno dire che nel momento in cui hanno commesso il delitto erano fuori di sè. Del resto, finchè vi è stata una giustizia, si è sempre ritenuto che un uomo in stato normale dovesse esser sempre responsabile delle sue azioni; e l'invenzione che gli uomini che pur si trovano in stato normale, che hanno pur sempre operato normalmente; l'invenzione che, tutto ad un tratto, scopre che costoro hanno una disposizione speciale, una pazzia speciale per commettere un delitto; questa invenzione è la negazione di qualunque ragione d'essere del Codice penale, perchè giustifica tutti i delitti.

Diceva benissimo il senatore Lucchini: abbiate un perito legale che vi dica se l'uomo è *compos sui* o meno, e basta.

La giustizia è fatta per due scopi, l'uno per raggiungere, fino a un certo punto, e per quanto è possibile, la giustizia assoluta, e l'altro per difendere la società. Se voi lasciate liberi tutti i maniaci, tutti quelli che hanno la tendenza all'assassinio, il nostro paese diverrà inabitabile.

Fra testimoni e psichiatri si arriva a stabilire che la più gran parte dei rei sono galantuomini e tutt'al più matti, questa è la conseguenza. Non ho veduto un processo dove non si sia validamente sostenuto che l'imputato era un bravuomo e che in quel momento era matto, e se con queste qualifiche non va a casa

assoluto, poco ci manca. Gli avvocati! La retorica è la più grande insidia alla giustizia.

Lo scopo di un avvocato dovrebbe essere di mettere in evidenza la verità, e non abusare degli argomenti che tendono a fuorviare la giustizia. Invece quando voi mettete dei disgraziati giudici, e soprattutto dei disgraziati giurati in presenza di venti persone che fanno della retorica ad oltranza e tutti i segreti della eloquenza sono a loro disposizione, perchè abilissimi in questa palestra, voi paralizzate la giustizia e fino ad un certo punto la mettete in pericolo di fuorviare.

Dunque anche per la difesa converrebbe che fosse ordinata e limitata; bisognerebbe limitarne il numero per poter più facilmente constatare la verità.

Diceva benissimo il senatore Lucchini: gl'imputati hanno diritto di consultare quanti vogliono, ma è inutile sottoporre il tribunale ai loro trattati di retorica.

Il numero degli avvocati dovrebbe essere limitato e credo che si dovrebbero anche dare delle norme sul modo di fare le difese, perchè oramai queste difese sono diventate dei trattati politici che offendono queste e quelle persone che non hanno nulla a che vedere con la causa; ne scaturiscono dei pettegolezzi, delle lotte scandalose nelle stesse aule della giustizia.

A questo si unisce un altro malanno, cioè l'abitudine introdotta nella stampa di dare una importanza sproporzionata e malsana a tutti i processi.

Io capisco che ci sia ogni tanto uno di quei delitti celebri che appassionano il mondo, ma le più miserabili ed odiose discussioni davanti al tribunale occupano colonne di giornali e perturbano l'opinione pubblica, talmente che viene eccitata in un modo malsano. Tutto questo produce uno scandalo che disonora l'Italia, non esagero con questa parola, *disonora l'Italia* e per conseguenza bisogna metterci riparo.

Quando un malanno di questa natura è arrivato a questo punto bisogna provvedere.

Non sta a me dar consigli al Governo per ciò che dovrebbe fare. Il senatore Lucchini gli ha dati due o tre consigli molto saggi, ed egli è molto più competente di me.

In Inghilterra dove con facilità si trova il modo di risolvere tutte le questioni, non si

fanno mai codici o grosse leggi. Ogni volta che serve una legge per un oggetto la si fa; questa è la maniera vera di governare. È inutile fare dei volumi che serviranno per i posteri e quando essi verranno questi volumi non saranno più adatti al tempo.

Bisogna quindi, ripeto, provvedere e in tal modo credo di parlare a nome della maggior parte dei cittadini del mio paese, il quale sente che la giustizia ha emigrato dall'Italia.

E si noti che l'Italia ha una delle più alte criminalità del mondo. Per me non è estraneo a ciò il modo con cui si fanno i processi.

Noi abbiamo un Codice penale tormentoso ma piuttosto mite, tormentoso perchè per ogni ragione si mette in prigione, poi in sostanza però è molto mite. Abbiamo poi un Codice di procedura sterminato, lungo, complicato: e poi, fra parentesi, è curioso come in presenza di tutte queste leggi non abbiamo nemmeno il modo di eseguirle, perchè ricordo che in altra occasione è stato notato che ci sono certe pene, per le quali non abbiamo il modo di applicarle. Nel suo assieme questo stato di cose è assolutamente scandaloso; fortunatamente il paese è migliore di quello che non si creda.

Se questo paese fosse governato come sono governati altri, noi non avremmo quella criminalità che è un cattivo marchio sulla nostra fronte; la legislazione penale produce la penalità, come la legislazione fiscale educa il popolo alla disonestà. Noi governiamo il paese con concetti astratti, ma non con sentimenti pratici per il vero bene del paese.

Io quindi invoco altamente dal Governo che voglia accettare il nostro ordine del giorno, non solo *pro forma*, ma che si penetri della responsabilità che ha avanti al mondo delle condizioni in cui in fatto di criminalità si presenta l'Italia. Io, per non dilungarmi troppo, non ho toccato alle Assise, ma anche lì un malanno ci deve essere.

Non voglio discutere l'istituzione che è stata sanzionata da tutto il movimento moderno, quantunque abbia sempre creduto che per giudicare ci voglia una certa preparazione; ma non credo che ogni uomo sia adatto a giudicare, specialmente quando deve giudicare in presenza di quaranta avvocati, di cinquanta testimoni e di tanti periti.

Ma se l'istituzione è quella che è, ci deve

pur essere qualche malanno nella procedura, se basta la posizione buona o cattiva di una domanda del Presidente, per permettere che un uomo che squarta la moglie giri l'Italia impunemente. Ci deve essere una malattia: dicono che è stata la domanda mal posta dal Presidente la ragione di quel giudizio: sta bene, vuol dire che c'è un difetto nella procedura, perchè questa domanda non doveva produrre questo effetto. Vi è poi una stranezza: i giurati che non dovrebbero che giudicare sul fatto del reo, giudicano invece la Cassazione. Conseguenza di tutta questa procedura è che gli squartatori di donne girano l'Italia impunemente, perchè oltre quello al quale ho alluso ci è stato anche un altro caso in Sicilia o nelle provincie meridionali. In presenza di tutto questo credo che sia veramente un nostro dovere di coscienza di provvedere avanti a noi stessi, e avanti al nostro paese anche per non accrescerne il malcontento.

Il giorno in cui le rivoluzioni si producono, si producono sopra un avvenimento qualunque che è forse il meno colpevole, ma esse sono preparate dal malessere del paese. Quando in un paese non si è sicuri della giustizia, quando in un paese si è tormentati da un'azione fiscale eccessiva, quando vi è una somma di codesti inconvenienti, non vi lamentate se si moltiplicano i socialisti e se si producono anche gli anarchici. Quando si arriva a produrre un tale stato di cose quale oggi è stato denunziato, evidentemente sotto una forma o sotto l'altra, il malcontento s'ibra e distrugge il paese. Per questa volta io mi sono limitato alla questione penale; avrei potuto parlare anche sulla procedura e sulle condizioni della magistratura civile, ma è inutile accumulare troppa materia in una discussione. D'altronde di questo se ne è fortemente e largamente parlato in altro luogo e perciò anche su questo non meno importante soggetto, il Governo deve essere stato posto sull'avviso.

Sovra tutto avrei parlato della condizione fatta ai magistrati, condizione che in Italia è tale che i magistrati debbono avere delle grandi virtù per poter compiere i loro uffici; ma, ripeto, di questo non intendo trattare, se sarà il caso parlerò altra volta perchè avrei qualche cosa da dire a questo proposito. Mi limito ora ad appoggiare con tutte le mie forze l'or-

dine del giorno della Commissione di finanze, pregando il Governo che oltre l'accettazione ufficiale dell'ordine del giorno voglia accettarlo anche nell'animo suo, riconoscendo la grande responsabilità che l'onor. ministro di grazia e giustizia ha dinanzi al paese e dinanzi a se stesso. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vischi.

VISCHI. Anche io desidero dar lode alla Commissione permanente di finanze e in particolar modo all'onor. relatore per tutto quanto nella relazione è stato detto contro il sistema invalso nell'amministrazione della giustizia penale; e non aggiungo nulla a quello che i preopinanti hanno osservato, appunto perchè credo che ognuno di voi, signori senatori, saprebbe fare molte altre osservazioni per venire tutti alla medesima conclusione, cioè che l'accennato sistema debba essere condannato e che un rimedio debba essere studiato, urgentemente. Ma io, pure confidando che l'onor. guardasigilli, che dall'altezza del suo posto deve già avere avuto occasione di deplorarlo, entri in quest'ordine d'idee, cioè di trovare un rimedio pronto, pregherei i preopinanti, pregherei l'illustre relatore di volerci indicare in quale maniera la legge ch'egli sollecita, potrà provvedere ad eliminare efficacemente gl'inconvenienti deplorati.

Il mio egregio amico Lucchini è stato insuperabile quando ha fatto la narrazione di tutti i danni che si verificano per la lungaggine e la teatralità di taluni dibattimenti penali; ma non mi è sembrato che egli, meno che in una parte soltanto, abbia accennato ai possibili rimedi.

Il senatore Vitelleschi si è rimesso al senatore Lucchini, perchè — egli ha detto — *del mestiere*, mentre in verità, io credeva fosse *della professione* (*Si ride*), e quindi non ha accennato a rimedi. Ora io farò qualche modesta osservazione, augurandomi di aprire così la discussione diretta ad illuminare il Governo circa i termini della invocata legge.

Signori, si è deplorata la lunghezza dei dibattimenti, ed il mio carissimo amico senatore Lucchini ha fatto degli studi comparativi fra noi e la Francia. È vero: in Italia il dibattimento orale di un processo che per poco si elevi dalla media importanza, addiviene lungo

e soventi molto teatrale: in Francia il processo più clamoroso, più importante è disbrigato in pochi giorni. Da che dipende ciò? Chi considera sommariamente la questione sospetta che il difetto consista nella legge che non limita il numero dei periti, dei testimoni, degli avvocati.

Comincierei con l'osservare che per restringere le discussioni oggi, non sia necessaria una nuova legge che autorizzi la riduzione del numero degli avvocati, poichè oggi in forza della vigente procedura penale il presidente di una Corte d'assise, ha tali poteri da rendere, se vuole, più breve la discussione. È questione di trovare Presidenti della Corte che sappiano un po' (e questa volta lo dirò anch'io senza venir meno al rispetto dovuto) il loro *mestiere*.

E più di tanto non è lecito di prestabilire con legge al riguardo. Se direte con la legge che gli avvocati devono in una causa essere in numero ristretto; non trascurerete, spero, l'entità del processo. E come potrete giudicare di questa *a priori*?

Voi potete (e mi auguro che sia fatto subito) istituire collegi peritali per impedire lo spettacolo, a cui alludeva il mio amico senatore Lucchini, cioè d'individui che in nome della scienza servano agli interessi dei contendenti. Anzi, in nome della mia pratica, essendo anch'io *del mestiere*, dirò che mentre tutti gridano contro la facile parlantina degli avvocati, tutti dovrebbero augurarsi che il Signore li liberi dalla verbosità dei periti, specialmente se medici, perchè questi, attingendo ad un astruso tecnicismo, sono assolutamente inesauribili. Un medico illustre (e quanto più preannunciato come tale egli si crederà in dovere di portar con sè una interminabile orazione preparata), in nome della scienza cercherà di confutare il collega, egualmente illustre, sullo stesso fatto permanente, a secondo la tesi a ciascuno di loro affidata, o dalla difesa o dall'accusa.

Quando avrete istituito un collegio peritale, al quale ricorrere, potrete sperare, compatibilmente con la natura umana, un responso obiettivo e sereno della scienza, e non avrete la scienza a servizio degl'interessi delle parti.

Ma se in quanto ai periti siamo d'accordo tutti, domando come stabilirete voi *a priori* il numero dei testimoni da permettere nel pubblico dibattimento di una causa?

Sono lieto di vedere al posto di nostro Presidente l'illustre scienziato che, prima come professore e poscia come magistrato, presiedendo la Cassazione penale di Roma, ha molte volte dato insegnamenti sopra quest'argomento.

Il principio che volete consacrare in legge, vige oggi nella procedura penale, cioè di dare al presidente della Corte di assise il potere di limitare il numero dei testimoni, e di tale potere tutti i presidenti fanno uso. Dunque, occorre, non una legge, ma l'uomo che l'applichi.

La legge vige, ed i presidenti se ne servono tanto che molte volte, signori senatori, la stessa Corte di assise, con ordinanza collegiale, modifica il decreto presidenziale; e chi per pratica sa la preponderanza del voto del presidente, può concludere che questi, onestamente, ha dovuto riconoscere l'errore fatto, e modificare la precedente lista dei testimoni ammessi al pubblico esame.

E perchè questi mutamenti di opinioni di magistrati, che pure agiscono sopra una falsariga ricevuta con circolari dal Ministero?

Il perchè consiste nella impossibilità di stabilire *a priori* quanto occorrerà al trionfo della giustizia.

Con quali criteri stabilirete voi nella legge che il numero dei testimoni debba essere ridotto? Vorrei degli insegnamenti per preparare l'animo mio ad approvare la legge che sollecitate; ma ricordatevi che dovete provvedere al trionfo della giustizia, e non al facile e sollecito disbrigo di affari; e ricordatevi delle parole nobilmente dette dal nostro relatore, parole che io, riassumendole, converto nell' ammonimento che con inconsulti criteri non si faccia nel popolo nascere il sospetto che le restrizioni sieno per i poveri, mentre per i ricchi resteranno sempre aperte le porte per fare entrare in dibattimento tutti i testimoni desiderati.

Ora dico al ministro, accetti l'ordine del giorno presentato dalla Commissione permanente di finanze, lo accetti se crede davvero di potergli fare onore completo; io per deferenza alla Commissione permanente di finanze e specialmente al suo relatore, darò anche il mio voto favorevole; ma dichiaro francamente di riservarmi di esaminare serenamente la proposta di legge invocata, perchè la prevedo molto piena di pericoli e molto difficoltosa.

Il senatore Lucchini, come io dicevo poc'anzi, è stato felicissimo quando ha fatto comparazioni fra quello che avviene in Italia e quello che avviene in Francia.

Ma sapete perchè (e mi rivolgo a quei colleghi che per caso non fossero *del mio mestiere*), tutto ciò accade? In Francia vi è una procedura penale affatto diversa dalla nostra in quanto alla istruzione dei processi nel periodo inquisitoriale.

Da noi, signori senatori, avvenuto un reato, il giudice istruttore si pone a braccetto col procuratore del Re, si chiude ermeticamente nel proprio gabinetto e istruisce il processo. Qualche volta indovina la via, non poche altre volte sbaglia; e questo è umano. Niuno può richiamarlo dall'errore; perchè l'imputato non ha il diritto di saperne, tutto è mistero; un pochino ne fanno le parti lese, un altro pochino la pubblica sicurezza. Così istruito, il processo arriva al pubblico dibattimento.

Allora soltanto l'accusato sa di che si tratta ed è ammesso a provvedere, soventi demolendo tutto l'edificio dell'istruttoria per riedificare il suo sistema di difesa. Insomma noi non si va in pubblico dibattimento per dare le garanzie della oralità al pronunciato della giustizia, ma per istruire *ab imis* il processo.

In questo modo avviene indispensabile porre testimoni per combattere testimoni, periti contro periti, avvocati contro avvocati, e quindi lungherie e teatralità.

In Francia il sistema è diverso. Quando avviene un reato il Giudice istruttore mette l'imputato alla conoscenza di quanto gli si contesta; l'imputato contrappone le sue prove, tutto è discusso e vagliato in tale contraddittorio in punto generico ed in punto specifico; e col risultato finale si va al pubblico dibattimento, ove resta poco da discutere, in 3 o 4 giorni le cause più celebri, più gravi, sono decise.

Credo che non ci sia altro rimedio radicale per eliminare gli inconvenienti, che tutti all'unanimità deploriamo, che affrettare la discussione della riforma del Codice di procedura penale.

Invano sperate di impedire cattivi frutti, senza togliere le radici. Col diminuire il numero dei testi, esponete la giustizia al pericolo di non udire i testimoni necessari; col diminuire il numero degli avvocati potete privare la giustizia di un avvocato specialista utile al trionfo della

giustizia, ma non arriverete alla conclusione a cui aspirate.

Dunque d'accordo nei fini, ma dissenziente nei mezzi. Io credo di trovare il rimedio in una pronta riforma della procedura penale, magari in quella parte relativa alla istruzione dei processi, magari stralciando questa parte da tutto il progetto, che da tanto tempo è stato preparato dal Governo. Mi auguro che l'egregio relatore vorrà persuadermi che si possa fare diversamente, mi auguro mi dica come si possa fare a priori la limitazione del numero dei testimoni; ma temo per la possibile manomissione della giustizia.

Detto questo io mi permetto di rivolgere una preghiera al ministro relativa all'Amministrazione del fondo per il culto.

Sottoscrivo volentieri alle lodi che l'egregio relatore ha fatto del direttore generale del Fondo per il culto. Ed in verità quelle lodi son dovute perchè l'amministrazione del Fondo per il culto, per tutte le ragioni enumerate dalla relazione ed a noi già note, pur versando in gravi strettezze, riesce a mantenere intatta la sua azienda.

Comprendo che non è questo il momento di vedere come impedire l'accrescersi del *deficit* di quello speciale bilancio. L'egregio relatore ha manifestato la fiducia che in seguito si potrà nello stesso bilancio trovare le risorse per ricostituire tutto il capitale. In ogni modo è una discussione questa che non possiamo dir chiusa, e potremo in seguito studiare tutti il mezzo per consolidare questo importante ramo dell'amministrazione.

La preghiera che intendo rivolgere ora al ministro di grazia e giustizia è relativa al ruolo organico degli impiegati dell'amministrazione.

L'anno passato verso la fine dei nostri lavori parlamentari, fu votata una legge, — ed io ebbi l'alto onore di interloquire in qualità di relatore — relativa alla riforma dell'organico di detta direzione generale. La brevità del tempo non consentì di fare larga discussione e di approfondire tutta la materia. Posteriormente mi sono convinto che tutto quell'organico non corrisponde alla sincerità del servizio. E mi spiego.

Il personale stabilito nell'organico è assolutamente insufficiente al bisogno. Si va avanti appunto per benemeranza del direttore generale, onde le lodi devono essergli aumentate, ma si va avanti con espedienti, cioè non ado-

perando il solo personale del ruolo organico, bensì prendendo impiegati e collaboratori da altri rami dell'amministrazione e anche degli avventizi. Questo espediente crea una situazione difficile per la direzione generale, e difficile per gli stessi straordinari e per gli stessi avventizi. Costoro, o lasciato il posto sia di commesso demaniale sia di reggente ricevitore, non sono più adatti, dopo aver reso lunghi servizi all'amministrazione, a ritornare al loro antico impiego, e vedono il pericolo di rimaner senza certezza di avvenire; o entrati avventizi in momenti di bisogno e di sconforto (e questi momenti si verificano specialmente nella vita dei giovani non accarezzati dalla fortuna), per quanto fosse stato lor detto chiaramente di nulla sperare per l'avvenire, pur lavorarono confidando nella magnanimità del Governo di non essere più messi fuori e di essere protetti per l'avvenire.

Così, nell'uno e nell'altro caso, l'Amministrazione per provvedere ai suoi bisogni, specialmente per l'applicazione di alcune leggi, come per esempio quella dell'aumento delle congrue parrocchiali, ha creato e crea involontariamente un'altra categoria di gente che deve lavorare senza speranze, anzi sempre temendo. Che cosa fare? Bisogna seguire precisamente il sistema che ha consigliato l'egregio relatore per quanto si attiene a tutto il resto del Dicastero di grazia e giustizia, il sistema della sincerità. Egli ha ricordato leggi da eseguire rigidamente, come quella di sistemare i numerosi applicati, ed ha ricordato bisogni da soddisfare; ed io, seguendo il consiglio datoci autorevolmente, chiedo una novella riforma, più sincera, del ruolo organico della Direzione generale del fondo per il culto e la sistemazione degli straordinari e degli avventizi.

Le conseguenze pratiche saranno finanziariamente quasi le stesse, perchè gli avventizi e gli straordinari, saranno retribuiti domani dopo essere stati messi in una categoria di ufficiali d'ordine o simile nella stessa misura di oggi.

E dicendo così sono coerente a me stesso; perchè se sono contrario all'ammissione in impiego, senza esami e senza concorsi; quantunque confessi d'aver una volta peccato e di non potere per ciò scagliare una pietra, perchè ho raccomandato anch'io una simile ammissione, (*ilarità*), credo che dal momento in cui dei po-

veri giovani sono entrati, dobbiamo sistemarli in pianta stabile.

Già, quando discutemmo l'organico, una voce molto più autorevole della mia, quella del senatore Carta-Mameli fece raccomandazioni per quanto più limitate, a questo riguardo. Il guardasigilli del tempo promise. Sono sicuro che l'onorevole Ronchetti avrebbe mantenuto. Per disgrazia i ministri quando cominciano a disporsi a mantenere una parola, sono costretti (proprio allora!) ad andar via. (*ilarità*).

Auguro al mio amico Finocchiaro-Aprile lunga vita ministeriale, e tempo sufficiente di mantenere la parola, che spero mi vorrà dare, cioè: sincerità nella riforma del ruolo organico della Direzione generale del fondo per il culto, sistemazione dei poveri giovani cui ho alluso, e che sono pur pochi, facendoli entrare in pianta stabile, per dire che non si entra più, se non per esame o concorso.

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

VISCHI. Detto questo, presento, così alla buona, ed in linea d'accento, una mia considerazione.

Non c'è un ministro di grazia e giustizia che non pensi di fare qualche riforma dell'ordinamento giudiziario. Va da sè; sarà questione di riforma vasta, immensa, o di sistema inglese, ma ogni guardasigilli desidera di porre le mani sopra l'ordinamento giudiziario. In verità penso che l'attuale ordinamento quale è, corrisponde ai fini dell'amministrazione della giustizia; ma penso però che il ministro possa, con una modestissima riforma, ottenere risultati importanti nel fine vagheggiato dal compianto Zanardelli, di diminuire di numero la magistratura e pagarla forse il doppio; e ciò senza distruggere gli attuali sistemi, che sono entrati nell'abitudine e nella conoscenza del popolo, condizioni degne di preferenza, perchè in materia di amministrazione di giustizia ciò costituisce grande beneficio e garanzia di giustizia. E qual'è la piccola proposta capace di così importanti risultati?

Credo di non ingannarmi dicendo che basti aumentare la competenza penale e civile dei pretori.

Sarebbe obiettivamente giusta? Il valore del contendere che nel 1865 venne limitato a 1500 lire innanzi ai pretori, può oggi equivalere al valore del contendere di 5000 lire.

Sono mille le ragioni economiche, che portano a questa persuasione. Allargando la competenza civile e commerciale, ed anche penale dei pretori, il 75 per cento circa degli affari che attualmente si trattano dai Tribunali, passerebbero ai giudici mandamentali, avvicinando così alle popolazioni l'amministrazione della giustizia (la quale addiventerebbe più facile, più controllata e meno costosa) ed i Tribunali resterebbero con un lavoro di tre quarti minore. Ma, supponendo pure che il 25 per cento di detti affari tornasse ai Tribunali in grado di appello, questi collegi resterebbero sempre con un lavoro ridotto a metà dell'attuale e potrebbero essere diminuiti proporzionatamente nel numero dei funzionari giudiziari, senza minacciare le tradizioni delle attuali sedi giudiziarie, meno per qualcuna, la quale se oggi tratta meno di una diecina di cause resterebbe assorbita dal nuovo ordinamento.

Del pari, per il fatto stesso che i Tribunali giudicherebbero in prima istanza il 25 per cento degli affari ora di loro competenza, risulta implicitamente dimostrata la facilità di ridurre il personale delle corti di appello, conseguendo una rilevantissima economia di spesa.

Senza spostare interessi e tradizioni, si riconcilierebbero così le due famose tendenze della scuola che vuole il giudice unico, e dell'altra che difende la conservazione del giudice collegiale; perchè della grande massa degli affari giudicherebbe il pretore, giudice unico, con la garanzia del collegio in grado di appello.

Non dico che l'economia potrebbe essere anche maggiore se, invece di 5 fossero 3 i consiglieri di corte d'appello, perchè se 3 giudici in tribunale bastano a giudicare in prima istanza, non so perchè non debbano bastare 3 consiglieri, che sono eguali di grado a tre presidenti di tribunali, e sono presieduti da un primo presidente; e se fosse fatta eguale limitazione di numero di giudicanti in Cassazione si dovrebbe portare il numero da 7 a 5. Ma in ogni modo il risultato finanziario sarebbe rilevante, perchè, non offendendo tradizioni, conservando l'attuale ordinamento, rispondendo ai fini della giustizia, si potrebbero migliorare le condizioni della magistratura, e riconciliare tutte le varie scuole e le varie tendenze.

Non so se io m'inganni, ma siccome da un

pezzo, pur troppo, faccio questo *mestiere*, e di esso sento tutta la nobiltà, perchè quando indossavo la toga mi dimentico di essere il rappresentante di una parte, e sento di essere milite sotto la bandiera della giustizia, ho studiato accuratamente la riforma che solamente in linea di accenno ho voluto presentare a voi, signori senatori, e mi sono convinto che le conseguenze dovranno essere assolutamente ottime; si potranno porre a disposizione i mezzi sufficienti per pagare degnamente la magistratura, ed invitare così i migliori elementi a farvi parte, per accrescerne lustro e decoro.

Noi in Italia siamo facili a criticare tutto quello che abbiamo, per abbandonarci alla contemplazione di riforme radicali, soventi di difficile attuazione. Io credo tuttavia utile l'attuale ordinamento, che ha pure consentito alla nostra magistratura in tante strettezze economiche, non risparmiata dalle punture di ogni maniera, le ha consentito, dico, di dare quotidianamente prova di indipendenza e di valore.

Abbandoniamo il desiderio di larghe e ponderose riforme, che poi non arrivano in porto, od arrivando, possono perturbare diritti sacrosanti di tradizioni; conserviamo l'attuale ordinamento, modificandolo soltanto nei limiti della competenza. Renderemo così un gran servizio all'amministrazione della giustizia ed al paese. (*Approvazioni*).

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo scrutinio.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Il senatore Massabò ha facoltà di parlare.

MASSABÒ. Onorevoli colleghi! Consentite che mi associ sinceramente all'ordine del giorno proposto dalla Commissione permanente di finanze, in quanto, verace interprete della pubblica opinione, ha lamentato e suggerito rimedi per frenare la smania di teatralità, onde sono da qualche tempo inquinati i più clamorosi dibattimenti penali, nei quali si ebbe pure il poco confortante spettacolo di accessi e sopralluoghi da Torino a Bologna, e da Perugia a Bitonto, di due Corti d'Assisie, coll'inevitabile coorte di

giurati, accusatori, difensori e periti; accessi, la di cui necessità od utilità è sembrata finora per lo meno alquanto problematica per coloro, che devono formare le loro impressioni sulle risultanze dei resoconti, non sempre uniformi della pubblica stampa.

Sono d'accordo nel concetto che non colle riforme, sempre complicate, d'un nuovo Codice di procedura penale, che è da molti anni in istato d'incubazione, sibbene con parziali e gradualità ritocchi, secondo il sistema inglese, si possa in qualche modo ovviare allo sconcio, che universalmente si lamenta.

E queste riforme gradualità non devono essere precedute da studii preparatorii, se si considera che numerose Commissioni, le quali s'avvicendarono a seconda delle frequenti crisi ministeriali, hanno preparato, a quanto consta, un largo ed esauriente materiale, e che d'altra parte l'onorevole ministro guardasigilli, che già occupò quel seggio dal 1898 al 1900, ebbe occasione e modo di maturare i suoi studii in proposito.

Lodo parimente la Commissione permanente di finanze, e mi associo al suo voto, in quanto ha manifestato il desiderio che si provveda con ordinamento stabile, ossia con un ruolo organico, alla sorte alquanto incerta degli impiegati degli archivi notarili, e non restino lettera morta gli impegni assunti dall'odierno guardasigilli nel gennaio 1899, a proposito della riforma dell'organico del Ministero.

E qui mi permetto aggiungere il voto affinché sieno corretti gli articoli 11 e 27 della legge notarile, che nella loro pratica applicazione hanno sollevato non pochi inconvenienti.

Invero l'art. 11 ha sollevato il dubbio se il criterio dell'anzianità, al quale ivi si accenna, debba desumersi dall'esame, anziché dall'effettivo esercizio, e quantunque in quest'ultimo senso siasi ormai affermata la giurisprudenza del Ministero e del Consiglio di Stato, tuttavia sarà bene che intervenga un'interpretazione autentica per eliminare qualunque possibile ulteriore dubbio.

È poi unanime il consenso della pubblica opinione nel reclamare una correzione ed un temperamento alla draconiana disposizione dell'articolo 27 della legge notarile, che ha per risultato di relegare il notaio quasi a domicilio coatto, in residenze lontane dai maggiori centri, senz'altro che se ne possa allontanare, sotto pena d'incorrere

in una contravvenzione, quantunque egli non trovi modo d'impiegare la sua attività.

La conservazione di queste residenze, che i Consigli provinciali avrebbero dovuto sopprimere, se non si fossero ispirate al desiderio di non ferire legittime suscettività, può benissimo conciliarsi colla facoltà concessa al notaio, di poter esercitare la sua professione nell'ambito del distretto, o quanto meno del mandamento, secondochè suona il progetto di riforma presentato ad iniziativa dei deputati Simonelli e Tedesco; progetto che parmi meritevole in massima d'una favorevole accoglienza.

Ciò permesso, credo mio dovere richiamare l'attenzione del Senato sopra un'importante questione relativa alla gestione del Fondo per il culto.

L'art. 35 della legge 7 luglio 1866 dispone che, esauriti gli oneri da quella legge riconosciuti a carico del patrimonio delle Corporazioni religiose soppresse, il patrimonio stesso dev'essere devoluto per tre quarti allo Stato, e per un quarto a beneficio dei comuni interessati.

Successivamente l'art. 3 della legge 17 luglio 1898 ha assegnato alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai un decimo della suddetta quota devoluta allo Stato, in guisa che il patrimonio delle soppresse Corporazioni religiose, depurato dagli oneri indicati nella legge di soppressione, appartiene per 25 centesime parti ai comuni interessati, per sette centesimi e mezzo alla precitata Cassa nazionale di previdenza, e per 67 centesimi e mezzo allo Stato.

Però, siccome il Governo, colla posteriore legge del 4 giugno 1899, ha consentito di lasciare parte della sua quota al Fondo per il culto, affinché fosse aumentato a lire 900 il supplemento di congrue a favore dei parroci delle chiese povere, così nella liquidazione finale deve diminuirsi d'altrettanto la quota ad esso spettante.

Inutile il dimostrare come ormai s'imponga la liquidazione di questo patrimonio. A questo riguardo giova ricordare che una liquidazione erasi avviata nel 1897, ma non ha potuto approdare ad alcun risultato, stante le gravi divergenze insorte fra la ragioneria generale dello Stato e la direzione generale del Fondo per il culto. Per uscire da questa incerta situazione, il Senato in occasione della disamina del disegno di legge: « Aggiunte e modificazioni alla

legge 17 luglio 1898 », discussione avvenuta nel giugno 1901, accoglieva la proposta dell'ordine del giorno formulato dal suo Ufficio centrale e che suonava così:

« Il Senato invita il Governo a far studiare da una Commissione le proposte meglio opportune per equamente precisare le quote del patrimonio delle sopresse Corporazioni religiose, che devono essere ancora devolute allo Stato, ai comuni ed alla Cassa nazionale, in esecuzione della legge 7 luglio 1866 ».

Questa Commissione è stata nominata nell'agosto 1901 dall'onor. ministro Cocco Ortu, e furono chiamati a farne parte i rappresentanti del ministro del tesoro, quelli del Ministero dell'interno, rappresentante i comuni, quelli rappresentanti la direzione per il Fondo culto e finalmente i rappresentanti del Ministero di agricoltura, che ha la tutela e vigilanza sugli istituti di previdenza.

Le conclusioni, a cui addivenne questa Commissione, non ebbero altro risultato, che quello di porre in evidenza le gravi e profonde divergenze esistenti fra i singoli commissari, sia sulla consistenza della situazione patrimoniale di questo Fondo per il culto, sotto il rispetto contabile, sia sull'interpretazione a darsi all'art. 28 della precitata legge del 1866, in quanto gli uni sostengono che tutti gli oneri enumerati nel precitato art. 28 debbano far carico al solo patrimonio mentre gli altri ritengono che al patrimonio regolare debba far carico solo ciò che è contemplato ai numeri 1° e 2° dell'articolo, cioè i pesi inerenti ai beni passati al demanio e alle pensioni monastiche, dovendo a tutto il resto provvedere il patrimonio secolare.

E qui non devesi tacere che la gestione promiscua di questi due patrimoni sia la causa precipua dell'incertezza che si verifica nell'anzidetto accertamento, tantochè la suddetta Commissione in presenza del profondo inconciliabile dissenso, che la divideva, ha creduto bene sospendere indefinitivamente ogni sua deliberazione.

Ora non occorrono molte parole per dimostrare quanto sia urgente uscire da quest'equivoca, incerta situazione, a cui si connettono importanti diritti a favore dei comuni, nonchè a pro della Cassa nazionale di previdenza, tanto più che da questa liquidazione si ripromettono importanti vantaggi a sgravio degli oneri di

culto, ed è una vera derisione che, dopo 39 anni, sieno tuttora frustrate le legittime aspettative di questi enti morali, e sieno ritardate le finalità, a cui mirava la legge soppressiva dell'asse ecclesiastico.

Ed anzi, se si considera che l'obbligo imposto ai comuni dall'art. 299 della legge comunale di provvedere alla spesa di conservazione e riparazione degli edifici sacri, quando manchino i redditi delle amministrazioni della Chiesa riveste il carattere d'una disposizione transitoria, che però è in vigore da oltre 55 anni; se si considera che questa disposizione non provvede a tutte quante le spese del culto, e che rispetto a queste ferve tuttavia il dissidio nella giurisprudenza per sapere se la loro prestazione ultra trentennale per parte di alcuni comuni possa o non sostituire titolo d'obbligatorietà; è davvero da deplorare che il legislatore non intervenga a dirimere, con solleciti provvedimenti, queste spinose controversie, che turbano la pace e la tranquillità di molti comuni e trovano spesso alimento nelle vive lotte locali.

Ed ora consentitemi ancora una parola sull'ordinamento giudiziario. L'onor. ministro predecessore dell'attuale, ha presentato tre progetti di legge, di cui l'uno mira a circondare di efficaci guarentigie la carriera del magistrato, sia per ciò che concerne le promozioni, sia per ciò che ha tratto ai trasferimenti; l'altro tende all'ordinamento della carriera del Pubblico ministero, mentre il terzo ha per scopo d'arrecare un lieve miglioramento alla carriera dei consiglieri d'appello, sopprimendo la terza categoria.

Desidero conoscere quale sia la sorte che sarà riservata a questi tre progetti, secondo gli intendimenti dell'attuale guardasigilli; progetti che sono lodevoli in quanto, posto in disparte il sistema delle riforme organiche e complesse, di cui sono note le vicende, nonostante l'autorità del compianto Zanardelli, che con tanto studio ed amore vi si dedicò, tendono invece a procedere gradualmente, secondo il metodo, che ha sempre professato, col suo spirito sapiente e pratico, la legislazione inglese.

Dichiaro poi che queste riforme sono ispirate tutte quante ad un lodevole concetto, essendo sentito universalmente il bisogno di rialzare il prestigio e il decoro della magistratura, che deve essere sottratta al pericolo di arbitrio e di perniciose influenze estranee, contro le

quali non poteva essere sufficiente guarentigia il sistema finora adottato delle Commissioni consultive. Queste non possono apprezzare, colla scorta di poche sentenze, il di cui valore è in massima parte costituito sia dalla collaborazione del Collegio giudiziario, sia dal maggiore o minore coefficiente apportato dal foro, presso cui il magistrato deve esplicitare le sue funzioni, se e fino a qual punto il merito di questo magistrato dev'essere quotato; mentre invece il valore d'un magistrato può meglio essere apprezzato colla scorta dei pareri che dovrebbero essere richiesti tanto al Consiglio dell'ordine degli avvocati, quanto al Consiglio di disciplina dei procuratori.

Reputo poi lodevole il concetto dello *svecchiamento* e del migliore reclutamento, che si vorrebbe ottenere col riordinamento della carriera del Pubblico Ministero. Al quale riguardo converrebbe forse soprassedere sulla soppressione degli uffici del Pubblico Ministero presso le Corti di cassazione regionale, perchè, sebbene sia molto discutibile l'utilità di sentire il di lui parere, dopochè i patroni d'entrambe le parti abbiano soddisfatto al compito d'una esauriente difesa, tuttavia quest'argomento dovrebbe riservarsi, essendo intimamente connesso al problema del riordinamento della suprema magistratura.

Reputo quindi conveniente la soppressione delle terze categorie dei Consiglieri d'appello, e dei sostituti procuratori generali, a fronte dell'aumento di stipendio apportato ai giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re, per effetto della legge 18 luglio 1904.

Sono questi gli argomenti sopra i quali mi sono creduto in dovere di richiamare l'attenzione di questo eminente consesso, augurandomi che il nuovo ministro, di cui apprezzo l'alto intelletto e il lungo studio ed amore, per tutto ciò che si riferisce al decoro e prestigio della nostra magistratura, voglia legare il suo nome alle urgenti riforme, che hanno trovato un'eco così simpatica in quest'aula, così devota alla religione del dovere e al consolidamento dei nostri Istituti giudiziari. (*Approvazioni*).

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Onorevoli colleghi. I discorsi che vennero pronunciati in questa discussione dai valorosi colleghi onor. Lucchini, Vitelleschi e

Vischi, riducono necessariamente alle più modeste proporzioni le considerazioni che intendeva esporre dinanzi a voi nella materia in dibattito.

La mia parola non poteva essere e non è che la espressione del pensiero di tale che milita diuturnamente nel foro penale, di uno di quegli avvocati che per l'età, ormai antica, non hanno più bisogno della *réclame* dei clamorosi giudizi, e che per avere quotidiano contatto con tutta la somma dei clienti, dai meglio provvisti ai più poveri, è posto in grado di meglio comprendere la vera condizione delle cose e di farsi interprete dei più sentiti bisogni, delle necessità più urgenti, per una serena amministrazione della giustizia, dei diritti e del decoro del penale patrocinio.

E dico subito che applaudo di gran cuore all'ordine del giorno della Commissione e che divido gli apprezzamenti, le critiche, i voti che dai precedenti oratori vennero formulati.

Noi assistimmo in fatto di dibattimenti penali, specie nei processi che si chiamano celebri, a uno spettacolo che non può altrimenti qualificarsi che come un vero scandalo (*approvazioni*) e produce un senso di pena profonda. Le aule giudiziarie sono mutate in teatri dove il senso morale si corrompe e la fede nella giustizia si perde. Ond'è necessario augurare che si trovi sollecitamente modo di porre un argine alle malsane correnti che invadono i tribunali e le Corti, e che l'impero della legge uguale per tutti si restituisca per amore di giustizia vera e di carità di patria.

Certo è duopo riconoscere quanto osservò l'onor. Vischi sulle difficoltà di regolare l'esercizio di taluni diritti, quale ad esempio la produzione dei testimoni la cui limitazione potesse offendere le giuste esigenze della difesa. Ma queste difficoltà debbono potersi superare anche per evitare enormi differenze di trattamento che ogni giorno si riscontrano: poichè ad ogni giorno vediamo presidenti, larghissimi colle note testimoniali in difesa di imputati d'alto bordo, e crudeli addirittura nelle falcidie pei prevenuti poveri, senza che l'avvocato coscenzioso riesca a scongiurarle.

Se fosse possibile foggiare appositamente gli uomini a determinati uffici, potrebbe aversi il tipo di presidente che con sano criterio, acume, studio, coscienza librasse ogni nota testimo-

niale e provvedesse: ma il più delle volte non tocca quel posto a chi ha doti e pratica adeguate, onde o le debolezze ingiustificate o gli arbitrari rigori. Ciò però non deve impedire che si prendano disposizioni, le quali rendano meno gravi gli inconvenienti e i deplorevoli confronti a scapito del prestigio della giustizia.

Io credo ancora che si debba poter limitare il numero degli avvocati riducendolo alle proporzioni del dibattito. Si comprende la molteplicità nei lunghi dibattiti per divisione di materia o le eventuali sostituzioni, ma non si comprendono quelle falangi ingombranti di patroni, i quali vengono sotto diverse forme a ripetere le difese, senza utile vero, con danno anzi, per perditempo e per la confusione del dibattito. Onde a questo riguardo io ritengo che ben si potrebbe provvedere con disposizioni e istruzioni precise, perchè cotesta teatralità difensionale avesse a cessare e secondo le strette necessità della causa fosse volta per volta costituito il collegio dei patroni.

Ma, lasciando da parte le particolari questioni, ciò che mi pare scaturisca evidente dai rilievi di questa discussione, è la necessità che si bandisca una buona volta il tanto declamato nuovo Codice di procedura penale. Ora, a questo proposito, è lecito domandare: è, o non è in pronto questo nuovo Codice? Da anni ho sentito dire, ho letto e riletto che fu costituita all'uopo una Commissione apposita che lavorava, lavorava, lavorava... Ebbene? questa Commissione c'è stata veramente? Se sì, che cosa ha fatto? È viva? è morta. Si sono fatti degli studi, non soltanto teorici con illustrazioni forensi, magistrati e giureconsulti, ma anche da professionisti pratici che hanno visto a tu per tu tutte le difficoltà della procedura e gli inconvenienti a cui riparare? So che in Italia le Commissioni si fanno di solito per tirare in lungo le cose e concluder di rado: ma qui, in questa materia, dopo l'applicazione del nuovo Codice penale, ogni ulteriore indugio sarebbe colpevole e ci occorre sapere chiaramente ciò che si è fatto e ciò che si intende di fare...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Darò notizie molto precise.

TASSI. E ne sarò lieto e con me ne saranno lieti tutti i miei colleghi.

Io ritengo assolutamente urgente che sia provveduto al nuovo Codice di procedura penale.

Esso è necessario per la sollecitudine e sincerità dei giudizi. Sollecitudine; perchè gli attuali ingranaggi procedurali sono così complicati che le istruttorie si aggrovigliano, le trafle burocratiche tutto intralciano, gl'incidenti nella istruttoria stessa la preoccupano e si arriva tardi al giudizio. Sincerità; perchè riformandosi l'istruttoria scritta coll'intervento personale delle difese e la sua onesta collaborazione sarà più facile ottenere la luce, evitar le sorprese, impedire pregiudizi irreparabili ai diritti dell'accusato e della società che lo accusa.

Esso è necessario per la sobrietà e sincerità dei dibattimenti, le quali non potranno ottenersi se appunto non si accederà all'udienza col lavoro istruttorio completo d'ambo le parti, riducendo le penalità, semplificando tutto il meccanismo del dibattito orale, con economia di tempo e di spese, e facendo uguale trattamento a tutte le parti rispetto alla legge, il che attualmente non avviene. E per ciò che riflette la sincerità dei giudizi sarebbe opportuno impedire i resoconti per le stampe durante i dibattimenti. Io ricordo che protestai un tempo (forse perchè giovane volevo ancor io la mia *réclame*), contro una circolare Mancini che tale pubblicazione proibiva. Ma ho pur dovuto convincermi che se non si viene a quel provvedimento, l'attuale mania dei resoconti nuoce alla morale pubblica.

E per verità, a che prescrivere che i testimoni sieno sentiti separatamente? forse che i non escussi odono ciò che i precedenti depongono, se è permesso che prima dell'esame di tutti i testimoni possano i non escussi leggere sui giornali tutto quello che hanno deposto i primi? Quando vi sono processi clamorosi che solleticano la malsana curiosità del pubblico, la stampa che propende dall'una piuttosto che dall'altra parte, a seconda delle influenze, allora per tal guisa il resoconto, da dare sfondo al quadro, lumeggia le figure a seconda di uno speciale, personale, passionato o interessato punto di vista; l'opinione pubblica s'impresiona, e si altera l'ambiente. E chi ci va di mezzo è la onesta, sincera, giusta applicazione della legge. Anche a questo adunque occorre un rimedio: e se la Commissione del Codice esiste, se è viva, se non dorme, se è pronta,

se ha preparato e fatto, come spero possa dirmi l'onor. ministro, venga il nuovo Codice e sollecitamente provveda.

È necessario il nuovo Codice per ottenere l'onestà delle perizie. E parlo di *onestà*, perchè quando assisto a certi contrasti, per quanto si voglia credere alla buona fede degli uomini e alla facilità dei loro errori, l'animo non può essere sempre sgombro da una fatale dubbiezza. La quale è tanto più dolorosa perchè i periti che discutono e prendon parte al dibattito come altrettanti avvocati, non dovrebbero essere appunto avvocati, ma dei giudici oggettivi, perchè come tali sono chiamati e come tali giurano. E poichè dall'una o dall'altra parte non si è giurata la verità, lo scandalo è inevitabile e la ribellione della pubblica coscienza contro coteste dolorose accademie sono inevitabili, perchè il senso morale ne riesce profondamente offeso.

E a questo proposito io sono lieto di poter constatare che una sdegnosa protesta ed una nobilissima invocazione alla riforma esce anche da quella eletta di scienziati che in Roma tiene alto il prestigio della medicina italiana. Io leggeva stamane in un giornale di Roma il seguente voto emesso dalla Facoltà medica romana nel 20 del corrente giugno:

« La Facoltà medica di Roma, di fronte al doloroso spettacolo offerto dalle discussioni dei periti di accusa e difesa nei procedimenti penali, sulla proposta dell'onor. prof. Baccelli, per la difesa della scienza e della giustizia, fa voti unanimi perchè:

« Si proceda finalmente ad una riforma radicale delle perizie medico-legali, la quale colla istituzione di un collegio peritale unico, tanto per l'accusa quanto per la difesa, e colla soppressione dei dibattiti peritali in pubblici dibattimenti, meglio tuteli la dignità della scienza e la santità della giustizia.

« Invita, ad un'azione concorde, tutte le Facoltà del Regno ».

Io mi compiaccio davvero di aver portato dinanzi al Senato questo voto, che suffragato autorevolmente l'assunto mio e dei colleghi che mi hanno preceduto: e trovi esso consacrazione nel nuovo Codice, impedendo il rinnovarsi di spettacoli inverecondi come quelli cui tuttoggiorno assistiamo; e cessi la gazzarra peritale, che solo i ricchi si possono permet-

tere, ed appare ai poveri scandaloso privilegio di chi sostenendo anche l'inverosimile con costose perizie, affronta impunemente la legge penale.

È pur necessario che venga sollecitamente il nuovo Codice di rito penale per economia dell'Erario e dei privati; dell'Erario, che non sarà costretto ai gravi dispendi di dibattimenti eterni e alla necessità di provvedimenti straordinari a cagione dell'iatralcio dell'ordinario lavoro dei magistrati: dei privati, che vuoi come giudici popolari, vuoi come testimoni, si trovano sequestrati per mesi e mesi nelle aule dei tribunali con enorme danno dei loro particolari interessi oltre ai pericoli per la loro salute.

Immaginate voi, o colleghi, la condizione dei giurati in questi famosi dibattimenti che durano quattro, sette, perfino undici mesi? Non ricordate i lagni di tutta la gente di cuore per lo spettacolo miserando di torme di testimoni venuti dalla Sicilia a Milano, a Bologna e costrette per mesi e mesi a patire la fame per l'insufficienza della tassa giornaliera e che dovettero esser soccorsi dalla pietà cittadina?

Dateci presto dunque, onorevole ministro, il nuovo Codice di rito penale che a gran voce da ogni parte si reclama: usciamo da questa dolorosa attesa e gli assunti impegni si mantengano una buona volta per le esigenze urgenti della giustizia, per rispetto alla stessa dignità parlamentare compromessa da troppo vane e poco serie lusinghe. E poichè siamo ad esprimere voti concreti per il miglioramento della funzione giudiziaria mi sia concesso di fare una raccomandazione — ed è che si studi se non sia caso di provvedere seriamente alla specializzazione della carriera.

È egli tollerabile che debbano affrontare la lotta dei pubblici dibattimenti procuratori del Re o sostituti, che saranno ottimi magistrati di tavolino, ma sono la negazione della parola all'udienza pubblica, dove l'avvocato è quasi sempre se non un oratore, un parlatore pratico e pronto? Forse la deficienza oratoria potrà dirsi non di grave danno dinanzi ai giudici togati. Ma allora, dico io, sopprimete dinanzi a costoro la finzione del pubblico ministero. Ma pei giurati, come è possibile fare a meno di un pubblico accusatore se non eloquente, che si faccia ascoltare e capire e si difenda bene dagli attacchi avversari? Una volta si manda-

vano alle Assisie i sostituti procuratori generali che avevano le doti necessarie al dibattito: oggi no; ci si rimette a quel procuratore del Re che ha sede nel tribunale, ove il circolo d'Assisie, a dato tempo, funziona, e che può essere un compassionevole espositore, una specie di nemico perfino della lingua italiana. Ora ciò non dovrebbe essere e solo le persone aventi le doti necessarie all'udienza pubblica, dovrebbero tenere quell'ufficio.

E che dire dei giudici istruttori? Questi dovrebbero avere la capacità speciale, l'abilità, il fiuto necessario a indovinare, a sorprendere le verità che il delinquente cela: dovrebbero avere qualche cosa del *detective* inglese, del *Léoc* che Gaboriau elesse a tipo classico nella sua letteratura giudiziaria: senza di che la scoperta del vero non può essere che casuale.

Ora da noi la carica di giudice istruttore si conferisce senza alcun criterio di speciale attitudine e, il più delle volte, per una semplice ragione di pietà.

Siccome l'ufficio d'istruzione porta un' indennità di 400 lire annue si chiama a quelle mansioni il magistrato che per ragioni di famiglia ha maggiori bisogni e pel quale la indennità è una provvidenza! Ma non è una provvidenza per la giustizia la quale così difficilmente riesce allo scopo, poichè non avviene tanto spesso che, come dice il poeta, il delinquente senza altrui richiesta inavvedutamente si manifesti.

Io dico dunque: specializziamo le carriere, facciamo categorie diverse, distribuiamo il personale secondo le diverse attitudini, prepariamolo con savio accorgimento e avremo così personale adatto e capace, istruttorie serie e sollecite, giustizia più pronta e più efficacemente amministrata.

E pensi il Guardasigilli a provvedere perchè anche il personale non difetti per numero, sia nella classe giudicante sia negli uffici inferiori. Se vi sono tribunali che per l'assoluta mancanza di lavoro dovrebbero essere soppressi adibendone i componenti a collegi sovraccarichi di lavoro, vi sono per converso deplorabili insufficienze per le quali non è possibile il disbrigo normale degli affari civili e penali. Che se poi guardiamo alle cancellerie, la economia di personale è ridotta a tal punto di irragionevolezza da meravigliare che non si pensi a

porvi riparo. Completatelo adunque questo personale o invece semplificalo l'ingranaggio burocratico, riducendo il sovraccarico delle inutili registrazioni, sopprimendo il perditempo di certe statistiche che non servono che a quella grande inutilità dei discorsi inaugurali cui pochi assistono per forza o per parata ufficiale, che nessuno ascolta sul serio, e che, per primi, i procuratori del Re vorrebbero aboliti.

Il personale delle cancellerie è così scarso che perfino gli originali delle sentenze e dei verbali di dibattimento penali esulano dai rispettivi uffici per essere mandati alle sedi di appello, dove un tempo si mandavano in copia, perchè il personale stesso non ha tempo sufficiente ad apprestarle, e lascio immaginare a voi lo sconcio ed il pericolo della cosa, sia perchè la cancelleria si spoglia di ciò che in essa deve rimaner depositato, sia per la possibile soppressione o smarrimento di così importanti documenti.

Si provvegga dunque al personale sufficiente e alla ragionevole semplificazione di cotesto complicatissimo ingranaggio burocratico.

E avrei finito: Ma prima di chindere questo mio discorso, ormai eccessivamente lungo, debbo ancora fare un appello all'onor. ministro. È ben vero che noi ci occupiamo qui in questo momento di ciò che ha tratto all'andamento della giustizia nei tribunali ordinari, e di Codice penale e di procedura penale comune. Pure importa tener presente che c'è anche una legislazione penale che si amministra da tribunali militari: e non bisogna dimenticare che i sommi principii di diritto, le massime generali della legislazione comune debbono essere fondamento etico e giuridico anche della legislazione speciale. Ebbene, ad onta di questa incontrastabile verità di cui abbiamo la riprova nel fatto che a comporre il Tribunale Supremo di guerra e marina debbono concorrere magistrati di Corte di cassazione, noi ci troviamo ad avere un Codice penale militare che non armonizza più col Codice penale comune.

I criteri della irresponsabilità, le caratteristiche del reato d'indole non specificamente militare, i rapporti nelle prove, dopo l'applicazione del Codice penale comune che ci governa, stridono addirittura colle disposizioni del Codice militare che ad ogni pie' sospinto rileva un anacronismo.

Ora ciò non deve oltre durare perchè i principii generali di diritto debbono essere con sapiente uguaglianza applicati a tutti i cittadini se si vuole che la giustizia vera si amministri sia pure nei tribunali speciali che la necessità di speciali istituzioni reclamino. Ond'è che io prego il ministro di volersi mettere di concerto coi suoi colleghi della guerra e della marina, affinchè, presentando sollecitamente quel Codice penale militare, che pure da tempo dovrebbe essere preparato, si ricomponga quell'equilibrio giuridico che nelle odierne condizioni è venuto assolutamente a mancare.

E con questo, onorevoli senatori, pongo fine alle modeste considerazioni, che ho creduto doveroso di esporvi, sia come senatore, sia come avvocato, perchè mi parve che la parola di quest'ultimo milite attivo del foro penale italiano potesse rispecchiare i sentimenti di molti colleghi, ed essere benevolmente ascoltata come è sinceramente sentita. (*Approvazioni*).

#### Presentazione di disegni di legge.

BIANCHI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Proroga della legge 27 giugno 1903 che modifica quella del 1902 per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte ». Di questo progetto di legge domando l'urgenza dovendo andare in vigore il 27 corrente.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, per il quale, se non si fanno osservazioni, si intenderà accordata l'urgenza.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti di tesoro per il pagamento delle somme dovute dallo Stato alle Società

esercenti le reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905:

Senatori votanti . . . . .	81
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del bilancio di grazia e giustizia. Ha facoltà di parlare l'onorevole Scialoja.

SCIALOJA. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno della Commissione permanente di finanze, contro il soverchio numero degli avvocati, ha trovato avvocati così valenti e così numerosi in questa seduta, che, se io pure ne volessi parlare, il Presidente nostro, applicando il concetto dell'ordine del giorno stesso, dovrebbe togliermi la parola. (*Si ride*). Io dunque non tornerò su ciò che è stato eloquentemente detto dai colleghi, che hanno precedentemente parlato.

Evidentemente, quando si tratta del bilancio di grazia e giustizia, il punto più grave, ch'io direi centrale, intorno a cui deve raggrupparsi e subordinarsi ogni altro, è quello di restituire alla nostra magistratura quell'alto posto nella nostra società, che le compete, ma che essa dolorosamente non ha. Ciò bisogna affermare chiaramente, rotondamente, perchè le frasi, che si sogliono adoperare per coprire questo danno, riescono esse stesse troppe volte dannose. Io temo che la risoluzione dell'arduo problema richieda mezzi tali, che il ministro di grazia e giustizia, con tutta la sua buona volontà, non potrà provvedervi.

Ma egli deve fare tutto ciò che è possibile per parte sua, nei limiti che gli son consentiti dal bilancio. Egli dovrà proseguire l'opera iniziata dai suoi predecessori, cercando di riformare l'ordinamento giudiziario: non intendo

dire ch'egli debba andare sulle orme dei suoi predecessori, ma deve seguirne l'iniziativa in genere.

Io credo anzi che egli farà cosa utile, risolvendo le questioni una dopo l'altra. Per quanto riguardo appunto questa questione della dignità della magistratura, si deve incominciare dall'alto; dalla riforma della Corte di cassazione.

Ma quotidianamente, in tutti i suoi atti amministrativi, il ministro deve curare che l'azione del dicastero di grazia e giustizia sia veramente l'azione della giustizia suprema in Italia; cosa che, pur troppo, non dico che non sempre accada, ma spesso ha l'apparenza di non accadere.

Io non esaminerò il sistema complesso tracciato dal collega Vischi e da lui raccomandato al ministro. Il discorso del senatore Vischi è degno di lui; è quasi un discorso da candidato al Ministero di grazia e giustizia, ed io non posso arrogarmi questa qualità. (*Si ride*). Il ministro, come tale, ha il dovere di proporre esso i rimedi al male; a noi basta indicare il male e dimostrarci propensi a seguire il ministro in una data via, nella quale egli si voglia mettere.

Il ministro può, io credo, con atti quotidiani, migliorare la condizione delle cose. Chiunque legga i regolamenti del Ministero di grazia e giustizia resta meravigliato del modo come essi hanno creduto di tradurre in atto i precetti della legge.

Una legge vuol tutelare i nostri magistrati nella loro carriera; ed evidentemente è interesse supremo della giustizia questo, che il magistrato debba sperare tutto da sè e nulla da altri. Vengono i regolamenti i quali sembrano circondare la carriera del magistrato di molte garanzie. Si nominano Commissioni, le quali debbono giudicare del valore di ciascuno; ma sopra elementi molto imperfetti.

Il giudizio di queste Commissioni si fa soprattutto sulla sentenza dei magistrati; ma ciò è molto pericoloso e spesso erroneo, mi si lasci dire, perchè chiunque ha pratica dei giudizi sa che le sentenze del magistrato non possono esser tutta opera sua. Un magistrato che giudica in un centro di grande altezza intellettuale, come può essere questo di Roma, quello di Firenze, quello delle maggiori città italiane, dove i cultori del diritto sono nume-

rosi, e la discussione delle cause si fa in modo elevato, trova negli atti del processo gli elementi per fare una sentenza, che possa dirsi anche bella e dotta. Il povero magistrato invece, che si trova in un luogo remoto di provincia, senza l'aiuto del Foro, senza l'aiuto di libri, senza l'aiuto perfino delle leggi (perchè il ministro di grazia e giustizia non manda immediatamente le leggi a coloro che devono applicarle) io vi domando come potrà, anche con maggiore capacità, scrivere sentenze da stare a paro con quelle degli altri? Ma, se questi elementi del giudizio sono imperfetti, vi è poi di peggio; perchè dopo il giudizio delle Commissioni, voi trovate nei regolamenti un piccolo articolo, il quale ammette che il ministro possa fare di testa sua ciò che vuole, indipendentemente dal giudizio stesso.

Ciò il ministro non farà probabilmente; certo il ministro che siede ora in quel seggio è ispirato da così nobili sentimenti che non lo farà; ma la sola minaccia scritta nel regolamento, che il ministro lo possa fare, toglie alla nostra magistratura quella completa indipendenza d'animo che deve formare la base principale della sua alta dignità. Sono mali che tutti sentiamo, che tutti deploriamo, e che dobbiamo riferire qui in quest'aula, compiendo il nostro dovere.

Ma, come io diceva da principio, non intendo entrare in questo largo campo; ho domandato la parola per fare alcune osservazioni di molto minore importanza, che serviranno a richiamare l'attenzione del Senato e quella del ministro sopra alcune questioni, che potranno facilmente risolversi, perchè non sono costose, e l'essere costoso è il massimo degli inconvenienti in Italia.

La prima osservazione è sul modo di fare le leggi e di pubblicarle. È una cosa strana questa, che, mentre la legge è il più alto atto che si possa compiere in uno Stato, essa nel nostro paese non è preparata, nè, dopo il voto, è pubblicata in quel modo che si richiederebbe.

Non è convenientemente preparata, perchè, come si notava anche in una delle sedute passate, e alle mie parole consentiva il ministro del tesoro, da noi ogni ministro presenta le leggi come se queste fossero soltanto opera del suo Ministero, non opera di tutto il Governo, diretta a tutto il paese.

Che anzi ogni divisione del Ministero prepara le leggi, ignorando quello che fa la divisione vicina. È accaduto recentemente, a proposito della legge ferroviaria che abbiamo discussa e votata pochi giorni or sono, che noi dell'Ufficio centrale abbiamo rilevato che, contemporaneamente, pendevano innanzi ai due rami del Parlamento tre progetti, nei quali parecchie disposizioni erano ripetute, e alcune in forma contraddittoria.

Ora non è questa la più bella prova del caos delle nostre amministrazioni nella preparazione di questi che sono i loro atti più alti e più importanti?

È necessario che si costituisca un ufficio centrale di legislazione presso il Ministero di grazia e giustizia, o presso il Consiglio di Stato. Non devo io suggerire il modo per provvedere a questo bisogno; ma il bisogno c'è, ed è necessario provvedervi.

Le persone che debbono adempiere a questo altissimo ufficio, debbono essere all'altezza dello stesso.

Non si può veramente chiamare ufficio di legislazione quello che si è avuto, e non so se si abbia ancora, presso il Ministero di grazia e giustizia, composto di due o tre giovani, bravissimi giovani, ma quanto più giovani si potevano trovare, i quali con tutta la migliore volontà non potevano corrispondere al grave ufficio, che richiede non solo dottrina e competenza grandissima, ma anche molta pratica delle cose.

Io raccomando quindi al ministro di pensare all'ordinamento di questo ufficio, che è, se non erro, richiesto anche dalle nostre leggi vigenti.

I disegni di legge debbono essere meglio preparati e studiati, anche in comparazione delle leggi straniere. Noi manchiamo completamente in Italia di ciò che tutti gli Stati civili hanno, di un Ufficio di legislazione comparata. Questo, dico, hanno ormai tutti i principali Stati, e non solo con funzioni scientifiche: noi ne manchiamo assolutamente. Facciamo talora della comparazione caso per caso, senza sapere il più delle volte di che cosa parliamo; perchè non è seria comparazione il prendere due o tre disposizioni di leggi straniere, che parlino delle cose di cui noi vogliamo trattare in Italia, e credere che ciò basti ad imitarle con tutta la necessaria coscienza.

Due o tre articoli, come tutti sanno, non bastano a farci intendere la legge che vige altrove, e soprattutto non bastano a dimostrarci l'effetto che queste leggi hanno altrove prodotto. Anche questo è un vizio, in cui noi spesso cadiamo, che, se una legge è emanata in qualche Stato straniero, noi la copiamo, ritenendo senz'altro che sia cosa buona, senza curarci di studiare se abbia o non abbia prodotto buoni frutti. Un esempio di ciò molto noto, e di cui scontiamo ora gli effetti, sono le Convenzioni ferroviarie. Nel 1885 noi copiammo le Convenzioni ferroviarie olandesi e portammo l'esempio dell'Olanda come decisivo, senza sapere che proprio in quel tempo l'Olanda incominciava a studiare la riforma di quella Convenzione, che aveva fatto cattiva prova!

Ma dopo che le leggi, comunque preparate, sono state votate dal Parlamento, è necessario che esse siano pubblicate con tutte quelle cure che atti così importanti richiedono. Ora chiunque ha pratica della raccolta delle leggi o della *Gazzetta ufficiale*, nella parte che contiene la pubblicazione delle leggi, deve rimanere scandalizzato del modo scorretto con cui queste leggi vengono pubblicate.

Ormai non c'è più legge che non sia piena di errori di stampa, che spesso ne travisano il significato. Ricordo ultimamente una legge, in cui era scritto « concessione », invece di « condizione ». Ormai non si può trovare una legge convenientemente stampata.

Se l'eseguirne la stampa con maggior cura costerà qualche lira di più, credo che nessuna lira in Italia sarà meglio spesa di questa. Pubblichiamo spesso bollettini, annali, libri di ogni natura a spese dello Stato, li diffondiamo con grandissima liberalità; ma le leggi invece, sono pubblicate male, stampate male, su cattiva carta, con cattivi caratteri, con ritardo, e mantenute quasi segrete.

Tutti gli enti che devono ricevere le leggi non ne vengono a cognizione che quattro o cinque mesi dopo, e gli stessi magistrati nostri, come io diceva poc'anzi, non hanno le leggi che dopo parecchi mesi. Spesse volte ignorano quel diritto che sono chiamati ad applicare. Credo che il danno sia grande, ma il rimedio sia così facile che il nostro ministro potrà provvedervi immediatamente.

Da questa materia passando a una molto

ontana e diversa, farò un'altra raccomandazione d'indole pratica. Vi è un modo di rialzare l'amministrazione della giustizia, che non consiste nel migliorare la magistratura ed i suoi ordinamenti, ma nell'accrescere il valore delle altre persone che all'amministrazione della giustizia prendono parte.

Vi sono due ordini, quello dei notai e quello dei procuratori, che facilmente si potrebbero migliorare con una semplice disposizione. Oggi da noi, per coprire qualunque infimo posto in un Ministero si richiede la laurea. Invece quando si tratta di occupare posti, che appartengono direttamente all'amministrazione della giustizia, pei quali è necessaria una cognizione approfondita del diritto, la laurea non si richiede. Se volete diventare impiegato amministrativo dell'ultima classe, dovete essere dottori; se volete esser notaio o procuratore, non avete bisogno della laurea in legge. Questo stato di cose è dannosissimo. L'ufficio del notaio è troppo basso in Italia: i notai non compiono l'alto loro ministero, se non in alcune delle provincie italiane; in molte altre sono dei semplici copisti che non fanno altro che tradurre o far tradurre in carta bollata, in un carattere più o meno bello, ciò che scrive loro l'avvocato.

Ora, questo non è fare il notaio. Invece in quelle provincie, dove, secondo i diritti precedenti, era necessaria la laurea, e dove si è mantenuta la consuetudine di aver la laurea, questo ufficio è tenuto molto più in alto, ed è molto più giovevole alle famiglie. Il notaio deve redigere esso medesimo gli atti che roga, e deve poter consigliare esso il proprio cliente. Deve essere veramente l'immediato consulente giuridico delle famiglie, e perciò è necessario che egli abbia una notevole perizia nel diritto. Per lo meno richiediamo a lui che sia laureato, come lo richiediamo agli avvocati. Oramai di laureati in legge non vi è penuria; ne abbiamo troppi non è vero? Troppi per qualunque ufficio; perchè dunque dobbiamo richiedere qualche cosa di meno della laurea a questi primi ufficiali del diritto, che sono a diretto contatto di tutto il popolo?

E lo stesso dicasi dei procuratori. Non è utile che i procuratori non debbano essere laureati. Ciò che la legge sui procuratori richiede ad essi è qualche cosa, direi quasi, di strano, per chi sia anche lievemente esperto nel diritto. Si

richiede lo studio dei Codici e niente altro; il procuratore può essere completamente ignorante di tutto ciò che apre la mente all'intelligenza dei Codici; deve conoscere il Codice, e non ciò che è necessario per intendere il Codice! E il risultato è che quei pochi, i quali ottengono il grado di procuratore in queste misere condizioni, non sanno assolutamente niente, e anche essi allora sono ridotti a farsi servitori di qualche avvocato, contentandosi di apporre le firme in calce alle memorie che non capiscono, e che non possono controllare, mentre dovrebbero essere i veri rappresentanti e i custodi dei diritti delle parti.

Queste, ch'io propongo, sono le riforme che non richiedono altro che un semplice articolo di legge, il quale dica: per gli uffici di notaio e di procuratore è necessaria la laurea in giurisprudenza. Queste riforme, migliorando due classi di persone, le quali preparano l'applicazione del diritto, contribuirebbero fortemente al miglioramento delle condizioni giuridiche d'Italia. (*Approvazioni*).

#### Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prima di continuare questa discussione, do facoltà di parlare al senatore Blaserna il quale desidera fare una proposta.

BLASERNA. Io ho chiesto la parola per richiamare l'attenzione del Senato sul progetto di legge che è stato or ora presentato dal ministro della pubblica istruzione, che riguarda una proroga di quella legge che abbiamo votato due anni fa per la alienazione degli oggetti d'arte. Questa proroga deve essere votata dal Senato tra pochissimi giorni, scade il giorno 27, e per quel giorno deve essere assolutamente approvata. Per andare un po' più sollecitamente, visto che non si tratta che di pochissimi giorni, io proporrei che l'esame di questo disegno di legge venisse affidato ad una Commissione speciale da nominarsi dall'egregio nostro Presidente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta del senatore Blaserna.

Chi intende di approvarla è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Farò conoscere più tardi i nomi dei componenti questa Commissione.

## Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del bilancio di grazia e giustizia.

Ha facoltà di parlare il senatore Parpaglia.

PARPAGLIA. Sarò breve. Ho letto appena poche ore fa la pregevole relazione della Commissione di finanze per questo bilancio: essa è breve ma altrettanto importante, chiara ed incisiva. La Commissione permanente per organo del suo egregio relatore senatore Rattazzi, prendendo in esame il capitolo « Spese di giustizia », ha posto il dito sulla piaga, si è fatto interprete sincera della pubblica opinione che lamenta come per mesi ed anche anni si protragga l'istruttoria preparatoria in molti processi, ed i pubblici giudizi durino lungo tempo, protraendosi i dibattiti per molti mesi, con una teatralità che alimenta una morbosa curiosità, che offende, urta la serenità e la maestà della giustizia.

Non vi ha dubbio, che in questo modo si fa spreco del pubblico denaro col progressivo aumento delle spese di giustizia ma, ripeto, quello che è più grave, si è che si offende il sentimento stesso della giustizia. Ricordando alcuni processi, il paese è forzato con dolore a riconoscere che l'amministrazione della giustizia in Italia ha due metodi e due misure. Quando l'imputato è povero o di molto modesta fortuna, per quanto sia grave il delitto di cui è chiamato a rispondere, il giudizio si svolge calmo e direi semplice, senza alcuna teatralità e colla massima serenità, non esuberante il numero dei testimoni, limitati i difensori, e manca la gara peritale. All'incontro se il processo colpisce un individuo di condizione un po' elevata o per fortuna o per posizione sociale, la macchina si complica con inutili o pericolosi ingranaggi, si vedono pullulare perizie, miriadi di testimoni e numeroso collegio di avvocati. Ora io domando se ciò non sia un male altamente da deplorare. La posizione del giudicabile non deve mutare le condizioni del giudizio, e ciò non fa che confermare nel pubblico il concetto che per i poveri la giustizia si amministra all'ingrosso ed in modo spicciativo, qualche volta mancando anche i necessari mezzi di difesa. L'onor. Lucchini ha ricordato alcuni processi, cosiddetti celebri, che si sono svolti e che si svolgono in Italia, e facendo il confronto con quanto avviene in

altri paesi e specialmente in Francia ne segna la differenza, quantunque non siavi quasi differenza tra i due paesi nella procedura nei pubblici giudizi. L'onor. Lucchini afferma un'altra verità che noi tutti abbiamo dovuto constatare, ed è che quanto avviene nei giudizi penali da qualche tempo in qua non avveniva in passato. Eppure le discipline legislative in materia di rito penale non sono mutate, e potrei quasi dire si è consentita maggior latitudine al presidente per limitare le liste dei testimoni. Non è colpa quindi della legge ma di mutate abitudini in *peius*, e causa di un diverso indirizzo direi di educazione pubblica. La curiosità morbosa, la teatralità si vede penetrare nelle discussioni dei Corpi amministrativi e politici, è penetrata nelle aule della giustizia. A rendere più lunghi e laboriosi i giudizi concorse la frequente presenza nei dibattimenti della parte civile, che per lo passato avveniva di raro. Non siamo più nel caso di un accusatore o di un accusato come vorrebbe l'onor. Lucchini.

Non vi è processo di qualche importanza, in cui non vi abbia la presenza della parte civile, giusto diritto che non si può contrastare all'offeso od ai congiunti della vittima, quantunque l'esercizio di questo diritto non sia sempre e solo ispirato da un senso esclusivo di giustizia. La parte civile scende in campo colla sua schiera di testimoni, e colla valorosa schiera di difensori. È naturale e umano che per parte dell'accusato si reagisca cogli stessi mezzi. Così perizie contro perizie, testimoni contro testimoni, difensori contro difensori. È una vera lotta in cui non di rado si dimentica il vero scopo che è di raggiungere la vittoria coi fini della giustizia. E così la gara tra i patrocinatori dell'accusa pubblica e privata e quelli della difesa, calcolando anche il maggior tempo in cui l'oratore può mantenere la parola. Così grandi sforzi di splendida eloquenza, non sempre opportuna, ma necessaria per stare a confronto dei colleghi. Non parlo poi delle discussioni peritali, che sono dirette non a chiarire la mente del giudice, ma a confonderla, col contrasto di varie opposte teorie e sistemi.

Io penso che la legge consente lungo potere al presidente. Ma la legge non gli può dare quel valore intellettuale e morale che gli è necessario per preparare e dirigere i pubblici giudizi. Il presidente deve avere intelletto, dot-

trina, pratica della vita, un senso profondo di volere la giustizia, ricercando la verità con assoluto obiettivo di imparzialità, e deve conoscere e studiare il processo, ed acquistarsi per le sue virtù la necessaria autorità morale. Quando si abbia questo magistrato, egli con giusto criterio eliminerà i mezzi non necessari nè utili e per l'accusa e per la difesa, sarà il saggio risoluto ed apprezzato moderatore anche delle discussioni. E credete pure, a tale autorità pochi si ribelleranno. Il giudizio procederà meno laborioso e, quello che è più, sollecito perchè si occuperà unicamente di stabilire solo quanto interessa la causa.

Ho accennato alle perizie. Nessuno di noi non può che deplorare quanto avviene nelle sale giudiziarie. Non abbiamo più uomini della scienza o dell'arte che serenamente enunziano un loro giudizio, assistiamo invece a polemiche contestazioni; i periti prendono il posto delle parti, quelli di accusa si studiano trovare modo e mezzo per rafforzare il criterio della colpevolezza, e viceversa quelli di difesa pongono ogni sforzo per demolire il costruito edificio. E le teorie più contraddittorie e stridenti si hanno specialmente tra i periti psichiatrici. Poco monta che ogni delinquente sia un pazzo, e si debba convertire la reclusione in un manicomio o casa di salute, mentre dall'altra parte si vuole escludere sempre i vizi di mente e di volontà. Ad eliminare questo inconveniente si suggerisce in cadaun distretto un Collegio, diremo, di periti di incontestata competenza ed indipendenza, ed a costoro dovrebbe unicamente affidarsi il delicato e grave ufficio di periti.

Ma non so se in tal guisa si rendono sicuri del tutto gl'interessi della giustizia, ad ogni modo il mezzo è buono, ma intanto il Presidente potrebbe limitare il numero dei periti come può quello dei testimoni, ed è tanto di guadagnato per impedire i prolungati scandalosi dibattiti tra periti.

L'onorevole relatore ricordò un'opinione espressa da un procuratore del Re. Per evitare i lamentati inconvenienti molto può influire l'opera di un buon giudice istruttore e del presidente. Sono parole d'oro che quel magistrato pronunziò come sintesi della sua illuminata esperienza di magistrato.

Un buon giudice istruttore, e quando dico buono non intendo solo per dottrina, ma per la

consuetudine nella vita pratica, per acume, per criterio e per serenità. Un buon istruttore curerà nel periodo istruttorio coi mezzi più sicuri gli elementi dell'accusa, e se deve farsi una perizia ne determinerà i termini atti ai fini della causa, sceglierà le persone più competenti, e darà le migliori garanzie di scrupolosa sincerità.

Ma purtroppo in fatto di frequente non avviene così, come ben diceva l'onor. Lucchini, non sempre si sceglie il più adatto per godere l'indennità delle 600 lire.

Ma per rendere più sicura la parte che riflette le perizie, sarebbe necessario che in questo periodo fosse rappresentato l'imputato, per dare tutti gli opportuni chiarimenti. Fatto ciò sarebbero eliminate quasi le contestazioni nei pubblici giudizi.

Ai testimoni.

Indubbiamente abbiamo veduto in alcuni processi essere enorme il numero dei testimoni, si contano a centinaia. Ma di chi la colpa? Potrei qui dire: *Iliacos intra peccantur et extra*.

Sono l'accusa pubblica, e privata che si pongono prima su questo terreno. Il pubblico ministero non si limita ad indicare testimoni che depongano di circostanze importanti sul delitto di cui l'imputato è chiamato a rispondere, ma anche per deporre di leggieri sfumature, e si presentano testimoni numerosi per passare a crogiuolo tutta la vita anteata, e si risale anche agli antenati volendo stabilire una specie di atavismo. È perciò naturale, dirò necessario, che per la difesa si richiedano testimoni per rivendicare la fama dell'accusato ed in tal modo la falange si ingrossa e si perde di vista il punto principale.

Certo questi criteri dovrebbero aversi nel formulare le liste dei testimoni, ma il criterio non deve essere solo ristrettivo per l'accusato.

Invece avviene che il procuratore del Re fa la lista a suo modo senza osservazioni, e la lista che presenta l'accusato si falcidia, e quello che è peggio senza conoscere il processo, senza conoscere l'influenza che nell'accusa possono avere i testimoni. Conobbi qualche presidente, che quasi sistematicamente riduceva il numero dei testi a difesa alla metà di quelli di accusa! Non so se questo possa dirsi una giustizia più a peso che a misura.

Dalla Commissione si invoca col suo ordine

del giorno una legge per ridurre il numero dei testimoni. Ma si potrà ciò fare? Si può a priori determinare quali sono i mezzi necessari, e per l'accusa e per la difesa, e quale il numero dei testimoni? Si potranno indicare alcune norme generiche eliminando qualche categoria di testi ma assai limitatamente e ciò intese fare la Commissione cui era affidato lo studio del Codice di procedura penale.

Il presidente non deve far direi causa comune coll'accusatore come spesso avviene, per la condizione in cui si trova e perchè esiste la statistica e si calcola il valore del magistrato presidente dal numero delle condanne.

Il presidente deve essere garanzia della giustizia per la sua oculatezza, per la sua imparzialità, egli deve dirigere il dibattimento coll'unico scopo di raggiungere la verità, egli colle facoltà che gli sono concesse, può regolare e disciplinare i mezzi ai quali le parti debbono ricorrere.

Ma per quante leggi si facciano non si raggiungerà lo scopo se mancano i mezzi per attuarle ed i mezzi in questo caso sono gli uomini. Difatti un buon giudice istruttore ed un buon presidente...

VITELLESCHI. Bisogna trovarli.

VISCHI. Chiuderete bottega.

PARPAGLIA. Non credo che in Italia ci troviamo al punto di non poterli avere. Consento che nelle condizioni attuali è un po' difficile, ma ritengo che nella magistratura vi sono uomini di tale valore da affidargli il difficile mandato. Certo è che a ciò deve essere diretta la illuminata sollecitudine dell'onorevole ministro di grazia e giustizia.

La materia è difficile e grave. Tutti lamentiamo il male che ora ha toccato la misura estrema nei processi così detti celebri e di attualità. Ma chiamati ad apprestarne i mezzi ci troviamo circondati da enormi difficoltà.

Non basta fare una leggina per porre argine all'irrompere dei periti, dei testimoni, dei difensori, è necessario coordinare queste disposizioni con altre nella procedura penale ossia nel periodo istruttorio; solo così si potranno fare armoniche disposizioni. Non basta dire i periti non possono esser che in un determinato numero se prima non si provvede ad assicurare la loro capacità, ed al modo di eseguire la perizia anche nel periodo istruttorio, e lo

stesso si dica dei testimoni e dei difensori, senza tener conto dell'indole della causa, del numero degli accusati, della presenza della parte civile e di altre condizioni di fatto.

La morbosità della teatralità, della curiosità, direi dello scandalo è una malattia, che pur troppo si sente dilagare. Speriamo che nella pubblica opinione avvenga una salutare reazione e questo sarà il miglior rimedio.

Termino con unirmi al coro generale nel lamentare quanto avviene in alcuni pubblici giudizi, e nell'aiutare il Governo ad indagarne le vere cause ed apprestarne i rimedi. Ritengo uno ed il principale sia quello della riforma del Codice di procedura penale, e debbo dire che nel progetto studiato dalla Commissione e già presentato all'onorevole ministro di grazia e giustizia si sono introdotti temperamenti per mitigare, se non eliminare, tali inconvenienti.

Io mi permetto di fare calda preghiera all'onorevole ministro, perchè egli, proprio lui che ha tanto collaborato nella Commissione abbia non solo l'onore di presentarlo, ma di apporvi il suo nome; e lo auguro.

La riforma del Codice di procedura penale si impone come assoluta necessità da tutti reclamata. Dopo l'attuazione del Codice penale e di altre leggi che hanno attinenza alla materia, è necessario che l'Italia riformando il suo Codice di procedura penale mantenga il suo alto posto di onore. Questo Codice se necessario deve ritenersi per ciò stesso urgente, e credo che non sia il modo di affrettarlo, quello di presentare leggi staccate che debbono poi far parte dell'organismo.

Per distruggere il lamentato male, gli stridenti confronti tra processi e processi, tra ricchi e poveri, apprestiamo veri, studiati, efficaci rimedi non di sterile aspirazione o formule che manchino di risultato pratico. (*Bene*).

#### Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che la Commissione della quale fu deferita al Presidente la nomina per l'esame del disegno di legge presentato oggi dal Ministro della pubblica istruzione è composta degli onorevoli signori senatori: Balestra, Blaserna, Codronchi, Odescalchi e Tommasini.

Prego questi signori commissari di volersi riunire domani alle ore 16.

**Ripresa della discussione.**

PRESIDENTE. Ora vi sono ancora tre oratori iscritti a parlare nella discussione generale del bilancio di grazia e giustizia sarebbe desiderabile che potessero parlare tutti e tre in questa seduta, così domani potrebbero parlare il relatore e il ministro.

Io non voglio certamente limitare la libertà di parola ma prego gli oratori di condensare quello che desiderano di dire.

Ha facoltà di parlare il senatore Maragliano.

MARAGLIANO. Dirò due sole parole in ordine di raccomandazione, per quanto riguarda il servizio delle perizie mediche in servizio della giustizia.

È invaso nei magistrati l'uso di credere che tutti i medici possano essere periti, e si valgono indifferentemente di uno e dell'altro nel periodo dell'istruttoria. A questo riguardo io debbo invocare pei medici quello che ha detto un onorevole collega, relativamente alla specializzazione in materia giudiziaria. Ed è notevole questo, onorevole ministro, che nelle città dove siede una Università e dove esiste quindi la specializzazione esatta, precisa, della materia, noi, vediamo in genere i professori di medicina legale messi in disparte dai giudici istruttori e da coloro che dovrebbero valersi dell'opera loro. Sarebbe desiderabile, nell'interesse anche della giustizia, che intervenisse un accordo tra il Ministero di grazia e giustizia e quello della pubblica istruzione per coordinare le scuole di medicina legale a quest'ufficio, e per creare una specie di clinica medico-legale, la quale serva a portare i lumi della scienza alla giustizia ed in modo economico, perchè si potrebbero avere questi servizi in modo poco dispendioso. In Francia ho assistito più volte alla discussione pubblica, che il professore Bruardell faceva in scuola dei casi che per ragioni d'ufficio l'autorità giudiziaria gli affidava per le perizie e con molto vantaggio per l'insegnamento.

Se ciò si ottenesse, la giustizia se ne avvantaggerebbe, perchè se il primo reperto è fatto male, se una necropsia è fatta da persone incompetenti, si hanno poi i più grandi imbarazzi nello svolgimento ulteriore della causa. L'altra raccomandazione è relativa a quella parte che fu toccata benissimo dalla Facoltà

medica di Roma, per iniziativa dell'onor. Bacelli, e che merita il plauso di tutti, relativamente all'istituzione di collegi peritali. Non c'è più che il nostro paese che dia questo spettacolo scandaloso della scienza portata a difesa od offesa con danno della dignità professionale. Oggi siamo il solo paese dove si abbiano tali spettacoli, ed è a desiderarsi che questo non succeda più.

Io spero e mi auguro che l'onor. ministro di grazia e giustizia voglia provvedere a che in questo l'Italia non sia inferiore alle altre nazioni. Ho finito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carta-Mameli.

CARTA-MAMELI. Non è un discorso il mio. Sono due parole. Condenserò. Il senatore Vischi ha rammentato una mia raccomandazione, dell'anno passato a favore di certi avventizi del fondo per il culto. Ora mi interessa chiarire bene le cose. Io, in sostanza, allora dissi: questi avventizi, che sono 12, ed alcuni contano 14 anni di servizio, sistemateli. Ma sistemateli in questo modo: aprite un concorso tra essi, e quelli che supereranno la prova metteteli in ruolo, gli altri no.

Nella stessa tornata in cui feci questa raccomandazione, l'Ufficio centrale, che riferiva sul disegno di legge per il nuovo organico dell'Amministrazione del fondo per il culto, presentò un ordine del giorno col quale si invitava il ministro a provvedere affinché non si facessero ammissioni di straordinari senza esame. Ma sapete come andarono le cose? Il ministro accettò l'ordine del giorno; ma pare che nell'Amministrazione del fondo per il culto si sia fatto l'opposto di quello che l'ordine del giorno diceva, ossia siansi ammessi altri straordinari, sia pure battezzati con altro nome: ciò mi è pervenuto da buona fonte.

In quanto alla mia raccomandazione modestissima, il ministro disse queste parole: « Che veramente la domanda è degna della maggiore considerazione, anche per il tenore col quale è formulata. Invitato a studiare come meglio giovare in questo senso agli avventizi, prometto che studierò ».

Ma il ministro studiò troppo e lasciò il potere prima di aver compiuto i suoi studi. (*Si ride*). Al suo successore oggi raccomando di nuovo di studiare la questione, ma lo prego di

non studiarla troppo (*si ride*) e di voler provvedere. Così ho condensato, e ho finito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parla l'onorevole Tommasini.

TOMMASINI. Un periodo nella relazione della Commissione di finanze mi fa sentire un dovere al quale non mi pare di potermi sottrarre. Il dovere mi deriva dalla qualità di membro del Consiglio degli archivi; e la passione, che oramai è diventata una abitudine della mia vita (di custodire cioè le memorie storiche del mio paese, e di sollecitare, per quanto è possibile, che non vadano disperse) mi spinge a raccomandare all'egregio ministro che per quanto è possibile soddisfi un vivo desiderio del Consiglio degli archivi, quello di procedere alla costituzione degli archivi provinciali. Di più, mi duole che proprio in questo momento si sia allontanato dal suo seggio il ministro della pubblica istruzione...

FINOCCHIARO-APRIILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi farò premura di informarlo.

TOMMASINI. La ringrazio, ma avrei voluto ricordare in presenza sua un connubio che fu stretto due anni fa fra il Ministero di grazia e giustizia e quello della pubblica istruzione, dal quale connubio era a sperare non piccolo vantaggio per il mantenimento e la conservazione dei documenti storici del nostro paese. Gli archivi sono certo carissimi al nostro popolo e al nostro Governo, e appunto perchè sono molto cari sono tenuti in tutela da parecchi rami dell'amministrazione. Essi dipendono dal Ministero dell'interno, da quello della pubblica istruzione e da quello di grazia e giustizia.

Non parve piccola fortuna quando ad iniziativa del Ministero della pubblica istruzione fu preso accordo col Ministero di grazia e giustizia, perchè in ogni provincia si curasse di riconoscere il materiale archivistico non solo pubblico, ma di privati e corporazioni.

Questo incarico fu particolarmente demandato per mezzo del R. Istituto storico italiano a due maniere di uffici, i quali pareva potessero opportunamente rispondere ai desideri del Governo; da una parte ci si rivolse agli economi dei benefici vacanti e dall'altra alle Società Reali di storia patria e ad istituzioni affini. So che tutti e due gli enti in alcune provincie mostrarono zelo quanto era desiderabile e proce-

dettero alla ricognizione di archivi privati e di istituti con sufficiente fortuna, senza cioè sperimentare quelle resistenze che, quando si tratta di archivi, è ben facile incontrare; e tanto gli economi dei benefici vacanti quanto le istituzioni storiche fecero del loro meglio perchè quest'opera non restasse sterile. Le Società di storia patria e le Deputazioni mandarono giovani ad esplorare archivi di comuni, di corporazioni e di collegiate. Speravano che almeno fosse soddisfatto alle spese d'indennità di trasferta; ma allegando difficoltà di bilancio o espedienti che bisognava in altro modo soddisfare, i mezzi per quest'opera rimasero sempre sospesi.

Io non voglio credere che quella bella iniziativa debba restare senza frutto, e di questo mi affida la presenza al Governo di persone che so che altamente stimano e tengono a conservare il tesoro delle memorie nazionali. Facio quindi viva preghiera al ministro di grazia e giustizia che, colla cortesia consueta, si intenda col ministro della pubblica istruzione e se occorre col ministro dell'interno, perchè l'opera cominciata sia continuata e terminata a vantaggio degli studi e a decoro del paese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda il seguito della discussione sarà rimandato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

ALLE ORE 14.

Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni al regime degli alcoolici (N. 139 - *urgenza*);

Sull'ammissione all'esame di maturità per le scuole medie (N. 129)

Riordinamento dei servizi esercitati dalla Società di navigazione « Puglia » (N. 134);

Noli per l'esportazione dalla Sardegna del vino, olio, formaggio e bestiame (N. 135);

Istituzione di una linea fra Genova e l'America Centrale (N. 136);

Modificazione di alcuni servizi esercitati dalla Società di Navigazione Generale Italiana N. 137);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Capoliveri (Portolongone) (N. 130);

Stato giuridico-degl'insegnanti delle scuole medie, regie e pareggiate (N. 128).

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Convalidazione di decreti Reali, coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1904-905 durante i periodi di sosta parlamentare dal 4 al 22 marzo e dal 26 marzo al 3 aprile 1905 (N. 97);

Aumento di L. 1,000,000 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 103);

Convalidazione di decreti Reali, coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1904-905 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 aprile all'8 maggio 1905 (N. 118);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 122);

Conferimento per titoli del diploma di direttore didattico nelle scuole elementari (N. 69).

II. Interpellanza del senatore Veronese ai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'istruzione pubblica circa i provvedimenti che intendano prendere in seguito alle recenti inondazioni del Veneto per evitare nuovi disastri.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia o dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 101 - *Seguito*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 98);

Maggiori assegnazioni per il richiamo sotto le armi della classe 1880, il ritardato congedamento della classe anziana di cavalleria, e la

chiamata anticipata della classe 1884, da iscriversi in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 114 - *urgenza*);

Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) (N. 115 - *urgenza*);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 117);

Approvazione di assegnazioni maggiori e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 108);

Proroga del termine di cui all'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, sulla Cassa di previdenza e di pensione a favore dei funzionari comunali (N. 124);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1904-905 (Numero 120);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 121).

IV. Interpellanza del senatore Scialoja al ministro della pubblica istruzione per sapere se non creda che sia di somma urgenza la pubblicazione della parte del Regolamento generale universitario relativa all'art. 2 della legge 12 giugno 1904, n. 253.

La seduta è sciolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 28 giugno 1905 (ore 13).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.